

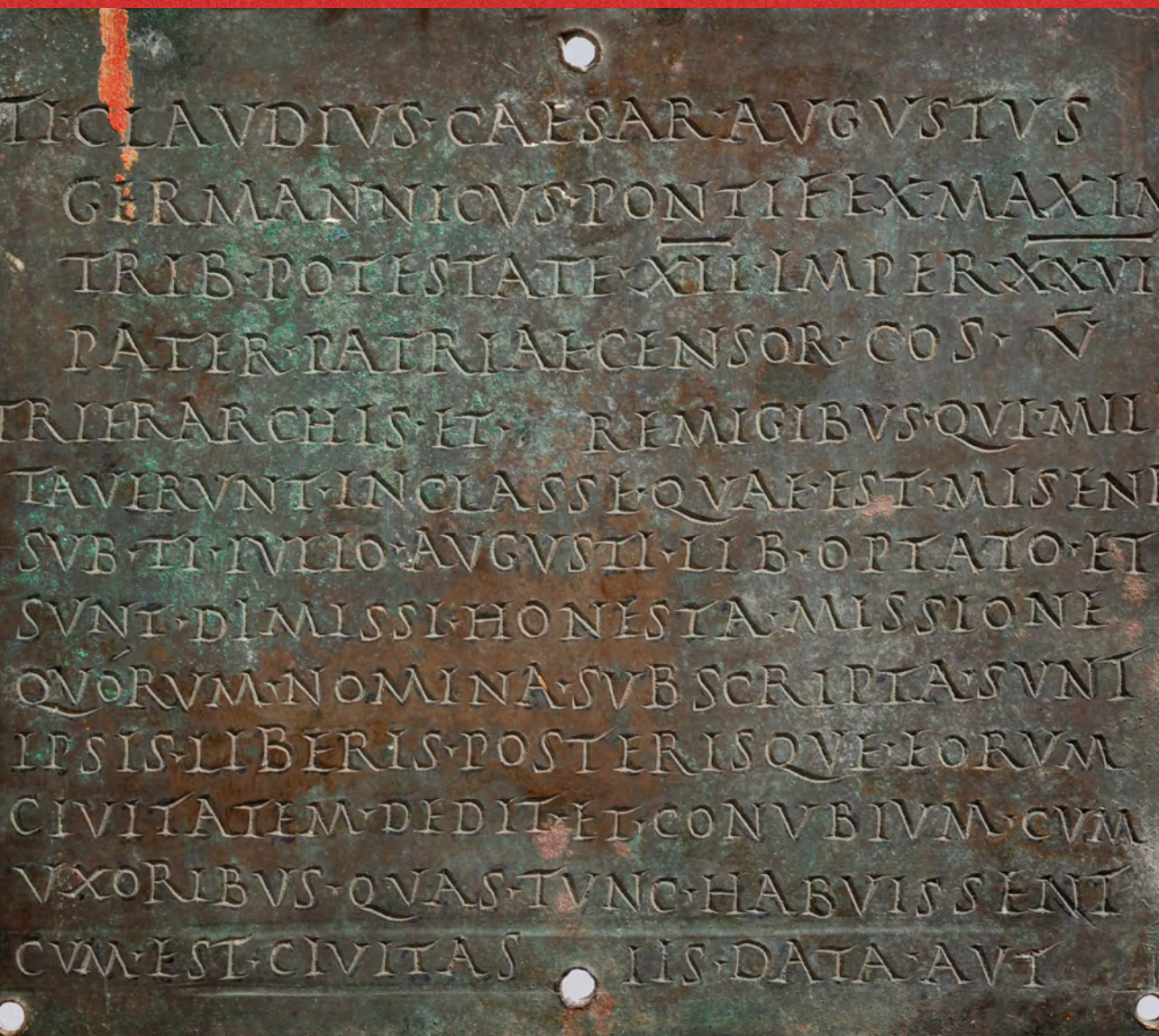


BIBLIOTECA DI
STVDI VRBINATI

A CURA DI
ULRICO AGNATTI E FEDERICA DE IULIIS

HONESTA MISSIO

Saggi e contributi per Salvatore Puliatti



Urbino
University Press

uup.uniurb.it



BIBLIOTECA DI
STVDI VRBINATI



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

UUP
URBINO
UNIVERSITY
PRESS

La Collana Biblioteca di Studi Urbinati affianca la Rivista Studi Urbinati, che svolge un'intensa attività culturale e scientifica da quasi cento anni. La Collana accoglie opere individuali o collettanee di respiro monografico relative agli stessi ambiti scientifici della Rivista: Diritto, Economia, Scienze politiche, Sociologia.

A CURA DI
ULRICO AGNATI E FEDERICA DE IULIIS

HONESTA MISSIO

Saggi e contributi per Salvatore Puliatti

HONESTA MISSIO. Saggi e contributi per Salvatore Puliatti

A CURA DI ULRICO AGNATI E FEDERICA DE IULIIS

Comitato di direzione

Ulrico Agnati, Marco Cangiotti (Direttore), Monica De Simone (Coordinatrice della redazione), Paolo Polidori, Cesare Silla

Comitato scientifico

Fei Anling (Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Pechino), Roberta Cucca (Norwegian University of Life Sciences), Mauro Magatti (Università Cattolica del S. Cuore di Milano), Hans-Peter Müller (HU Berlin), Arpad Szakolczai (University of St. Gallen), Chiara Tenella Sillani (Università degli Studi di Milano), Bjørn Thomassen (Roskilde Universitet), Davide Ticchi (Università Politecnica delle Marche), Frederic Vandenberghe (IFCS-UFRJ), Romana Xerex (Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade de Lisboa)

Redazione

Monica De Simone (coordinamento), Rossella Iatomasi, Marco Pernarella, Francesca Zanetti

Progetto grafico

Mattia Gabellini

Referente UUP

Giovanna Bruscolini

In copertina

CIL X 769 = CIL XVI 1 (Stabiae), Diploma militare. Medagliere Museo Archeologico Nazionale di Napoli (inv. 3706). Su concessione del Ministero della Cultura – Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

[Print] ISBN 9788831205993

[PDF] ISBN 9788831205979

[ePub] ISBN 9788831205986



Opera sottoposta a peer review secondo il protocollo UPI

Le edizioni digitali dell'opera sono rilasciate con licenza Creative Commons Attribution 4.0 - CC-BY, il cui testo integrale è disponibile all'URL: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Le edizioni digitali online sono pubblicate in Open Access su: <https://press.uniurb.it/index.php/UrbinoUP>

© Gli autori per il testo, 2025

© Urbino University Press per la presente edizione

Pubblicato da: Urbino University Press | Via Saffi, 2 | 61029 Urbino

Sito web: <https://uup.uniurb.it/> | e-mail: uup@uniurb.it

L'edizione cartacea del volume può essere ordinata in tutte le librerie fisiche e online ed è distribuita da StreetLib (<https://www.streetlib.com/it/>)

SOMMARIO

<i>Introduzione</i>	I
<i>Profilo di Salvatore Puliatti</i>	III

PRIMA PARTE

<i>Tesserae Iuris Romani</i> Incontro per Salvatore Puliatti	
<i>Ricordi liberi</i> RENZO LAMBERTINI	9
<i>Progetti condivisi, percorsi comuni e minuzzoli di vita accademica: il ricordo di un collega</i> ANDREA ERRERA	13
<i>Intervento</i> ANTONIO D'ALOIA	15
<i>Salvatore Puliatti e il diritto pubblico giustiniano</i> PAOLO GARBARINO	21
<i>Per Salvatore Puliatti</i> DARIO MANTOVANI	27
<i>Tra storia antica e storia del diritto</i> DOMENICO VERA	33
<i>Diritto e retorica nel percorso scientifico di Salvatore Puliatti</i> LUIGI PELLECCHI	35
<i>Diritto e religione nell'opera di Salvatore Puliatti</i> IOLE FARGNOLI	41
<i>L'impegno nella SISD e la ricerca nell'ambito del diritto penale. Due profili di Salvatore Puliatti</i> FABIO BOTTA	47
<i>Salvatore Puliatti e l'Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi</i> LUCIO DE GIOVANNI	51
<i>Salvatore Puliatti e l'Accademia Romanistica Costantiniana</i> MARIALUISA NAVARRA	57
<i>Salvatore Puliatti e il suo soggiorno messinese</i> GIOVANNA COPPOLA	63

<i>Salvatore Puliatti: profili umani e accademici</i>	65
FEDERICO FERNÁNDEZ DE BUJÁN	
<i>Nostro Papà, tra famiglia e lavoro</i>	77
PIETRO, STEFANO E ANNA PULIATTI	
<i>Il saluto degli allievi</i>	79
ULRICO AGNATI	

SECONDA PARTE

Saggi e contributi

<i>Contributo allo studio della disciplina giuridica degli onorari degli avvocati</i>	85
FRANCESCO ARCARIA	
<i>La riconquista giustinianea in Occidente e il patrimonio delle chiese ariane</i>	119
SALVATORE COSENTINO	
<i>Salvatore Puliatti, strategie familiari e legami parentali</i>	143
PAOLO FERRETTI	
<i>La normativa in tema di tutela e refectio e la questione della sua ratio ispiratrice</i>	149
LORENZO FRANCHINI	
<i>Il profilo intellettuale di Callistrato: riflessioni a margine di D. 50.11.2 (Call. 3 de cogn.)</i>	157
MARIA ANTONIETTA LIGIOS	
<i>Percorsi di vita e di studio con Salvatore</i>	165
ANDREA LOVATO	
<i>Due differenti impieghi della nozione di communis patria Flavio Giuseppe e l'Epistula ad Diognetum</i>	169
VALERIO MAROTTA	
<i>Salvatore Puliatti e la legislazione sul condono fiscale</i>	185
STEFANIA PIETRINI	
<i>'Causa contractus': una nozione da abbandonare?</i>	189
LAURA SOLIDORO	

APPENDICE

Laudatio del Professore Salvatore Puliatti per il conferimento del titolo di Doctor Honoris Causa da parte dell'Università "Petre Andrei" di Iași	211
<i>Pubblicazioni di Salvatore Puliatti</i>	217
A CURA DI FRANCESCO BONO	

CONTRIBUTO ALLO STUDIO DELLA DISCIPLINA GIURIDICA DEGLI ONORARI DEGLI ADVOCATI

FRANCESCO ARCARIA
Università di Catania

ABSTRACT: In the light of some paragraphs of a long text by Ulpian coming from the *libri de omnibus tribunalibus*, we examine the aspects of Roman forensic ethics which concern the payment of lawyers' fees in close connection with their relationships with clients.

KEYWORDS: *Ulpianus, advocatus, merces, honorarium*.

FONTE: D. 50.13.1.9, D. 50.13.1.10, D. 50.13.1.11, D. 50.13.1.12, D. 50.13.1.13, D. 50.13.1.15.

1. Nella sua recente e ponderosa opera dedicata alla biografia, al profilo intellettuale ed a tutti gli scritti del giurista Callistrato, un vero e proprio 'scavo' sulle fonti e sulla relativa letteratura che costituisce un imprescindibile punto di riferimento per quanti avranno modo di occuparsi di questo giureconsulto, Salvatore Puliatti, esaminando D. 49.14.3.9 (Ulp. 3 *de iur. fisc.*)¹, nota² che la veste sotto la quale l'*advocatus fisci* partecipava al processo menzionato in questo testo fosse specificata dal termine *agentibus*³ e, in stretta correlazione a tale rilievo, puntualizza⁴, sulla scia di quanto già evidenziato dal Burdese⁵ e dallo Spagnuolo Vigorita⁶, che, oltre al passo ora richiamato, ve ne sono altri nei quali ricorre l'uso di *agere* per specificare l'attività del difensore nel processo: C. 2.8.1 (*egissent*) di Caracalla, D. 3.1.10 (Paul. *l. sing. reg.: agunt*) e 19.2.38.1 (Paul. *l. sing. reg.: agant*) di Paolo e D. 50.13.1.10 (Ulp. 8 *de omn. trib.: acturus*), 50.13.1.11 (Ulp. 8 *de omn. trib.: agendis*) e 50.13.1.13 (Ulp. 8 *de omn. trib.: ageret*) di Ulpiano.

Ora, mentre C. 2.8.1 e D. 3.1.10 (Paul. *l. sing. reg.*) fanno riferimento, come D. 49.14.3.9 (Ulp. 3 *de iur. fisc.*), all'*advocatus fisci*, D. 19.2.38.1 (Paul. *l. sing. reg.*), 50.13.1.10 (Ulp. 8 *de omn. trib.*), 50.13.1.11 (Ulp. 8 *de omn. trib.*) e

1 PULIATTI, *Callistratus*, 380-396.

2 PULIATTI, *Callistratus*, 395.

3 *Divus Hadrianus Flavio Proculo rescripsit, cum in libertatem proclamat qui ex bonis ad fiscum pertinentibus esse dicitur, iudicium dari praesentibus et agentibus etiam his, qui negotiis fisci solent intervenire. Et huiusmodi liberales causae, si non interveniente fisci avvocato decisae sint, in integrum restituuntur.*

4 PULIATTI, *Callistratus*, 395 n. 901.

5 BURDESE, *Sull'origine dell'advocatus fisci*, 90.

6 SPAGNUOLO VIGORITA, *Praesente fisci patrono*, 1120-1121.

50.13.1.13 (Ulp. 8 *de omn. trib.*) riguardano l'attività degli *advocati* e, in special modo, la disciplina dei loro onorari.

E sono proprio questi ultimi tre frammenti che costituiscono il fulcro del presente lavoro, che vuole essere un omaggio ad uno studioso, quale appunto il Puliatti, i cui contributi scientifici, connotati sempre da una profonda meditazione dei temi trattati, da un rigoroso approccio metodologico alle fonti, da una magistrale padronanza degli strumenti ermeneutici, da una non comune sensibilità storico-giuridica, da una paziente acribia filologica e da un'eccellente capacità di analisi, hanno sempre rappresentato, ai miei occhi, un esemplare 'modello' di lavoro. E ciò anche in quanto conducenti alla prospettazione di soluzioni che, a dispetto dell'ammirevole professione di modestia del loro Autore, sono non di rado alternative a quelle offerte già dalla dottrina e, in ogni caso, sicura espressione di un vastissimo panorama di conoscenze, giuridiche e non, riversate nella ricostruzione di non pochi aspetti, momenti ed istituti della storia politica e giuridica di Roma.

2. Ciò premesso, si può passare all'esame di cinque paragrafi di D. 50.13.1 (Ulp. 8 *de omn. trib.*), il primo ed il più lungo di cinque testi collocati dal Lenel⁷ sotto la rubrica *De extraordinariis cognitionibus* – l'unica che si rinviene all'interno dell'ottavo dei *libri de omnibus tribunalibus* ulpiane⁸ – che venne inserito dai compilatori giustiniane⁹ sotto il titolo *De variis et extraordinariis cognitionibus et si iudex litem suam fecisse dicetur*⁹, circostanze, entrambe, dalle quali si è desunta la consacrazione del frammento, che ha avuto fortuna anche in epoca medievale¹⁰, alla *cognitio extra ordinem*¹¹ o, meglio, alle singole *cognitiones extra ordinem*¹²:

7 LENEL, *Palingenesia*, 999.

8 Su tale libro vd. ARCARIA, *Praetor vel praeses*, 241-358.

9 PEPPE, *Nota in materia di deontologia professionale*, 190, sottolinea opportunamente che D. 50.13 (*De variis et extraordinariis cognitionibus et si iudex litem suam fecisse dicetur*) «disciplina situazioni, contesti e soggettività molto diversi».

10 SCHIEMANN, *Wissenschaft als Beruf*, 205-221, cui *adde*, più limitatamente, BIANCHI RIVA, *L'avvocato non difenda cause ingiuste*, 144 e n. 209, in riferimento ad un'interessante estensione del caso di cui a D. 50.13.1.13 (Ulp. 8 *de omn. trib.*), concernente, come si vedrà più avanti nel testo in occasione dell'esame di tale paragrafo, la restituzione da parte degli eredi di quanto già percepito dall'avvocato nel caso della sua morte avvenuta nel corso del giudizio.

11 COPPOLA, *Cultura e potere*, 391 e SMYSLIAEV, *La nourrice*, 115 e n. 10.

12 LUZZATTO, *In tema di origine nel processo extra ordinem*, 753 n. 245, che – sulla scia di quanto già ritenuto da SOUBIE, *Recherches sur les origines des rubriques du Digest*, 68-69, il quale aveva affermato il carattere compilatorio della parte iniziale *De variis et extraordinariis cognitionibus et si iudex litem suam fecisse dicetur* – ha giudicato tale rubrica «chiaramente estranea all'editto, di origine estremamente problematica e molto probabilmente compilatoria» (p. 672), ed ORESTANO,

D. 50.13.1 (Ulp. 8 *de omn. trib.*): 9. *Sed et adversus ipsos omnes cognoscere praeses debet, quia ut adversus advocatos adeantur, divi fratres rescripserunt.* 10. *In honorariis advocatorum ita versari iudex debet, ut pro modo litis proque advocati facundia et fori consuetudine et iudicii, in quo erat acturus, aestimationem adhibeat, dummodo licitum honorarium quantitas non egrediatur: ita enim rescripto imperatoris nostri et patris eius continetur. Verba rescripti ita se habent: 'Si Iulius Maternus, quem patronum causae tuae esse voluisti, fidem susceptam exhibere paratus est, eam dumtaxat pecuniam, quae modum legitimum egressa est, repetere debes'.* 11. *Advocatos accipere debemus omnes omnino, qui causis agendis quoquo studio operantur: non tamen qui pro tractatu, non adfuturi causis, accipere quid solent, advocatorum numero erunt.* 12. *Si cui cautum est honorarium vel si quis de lite pactus est, videamus, an petere possit. Et quidem de pactis ita est rescriptum ab imperatore nostro et divo patre eius: 'Litae causa malo more pecuniam tibi promissam ipse quoque profiteris. Sed hoc ita ius est, si suspensa lite societatem futuri emolumenti cautio pollicetur. Si vero post causam actam cauta est honoraria summa, peti poterit usque ad probabilem quantitatem, etsi nomine palmarii cautum sit: sic tamen, ut computetur id quod datum est cum eo quod debetur neutrumque compositum licitam quantitatem excedat'. Licita autem quantitas intellegitur pro singulis causis usque ad centum aureos.* 13. *Divus Severus ab heredibus advocati mortuo eo prohibuit mercedem repeti, quia per ipsum non steterat, quo minus causam ageret.*

In D. 50.13.1.9 (Ulp. 8 *de omn. trib.*), Ulpiano ci fa comprendere come l'estrema eterogeneità delle singole situazioni provinciali che erano sottoposte alla giurisdizione dei *praesides provinciarum* comportasse non solo l'esigenza dell'unificazione del diritto sostanziale e processuale come cemento che tenesse insieme le multiformi realtà dei più remoti angoli dell'impero romano, ma, prima ancora, la necessità che le competenze dei governatori provinciali fossero il più possibile certe, determinate ed uguali in tutto l'impero.

Infatti, il giurista afferma che *Sed et adversus ipsos omnes cognoscere praeses debet*, poiché i *divi fratres* con un rescritto avevano attribuito ai governatori provinciali la competenza a conoscere delle liti intentate nei confronti degli avvocati (*quia ... rescripserunt*), evidentemente dai clienti nei confronti dei propri patrocinatori e per questioni inerenti al loro onorario¹³.

La cognitio extra ordinem, 238-239. Ma già PERNICE, *Volksrechtliches und amtsrechtliches Verfahren*, 51 e n. 1, 65 e n. 7, 66 e n. 2 e 67 e n. 6, aveva addotto D. 50.13 a riprova dell'esistenza della *cognitio extra ordinem* come forma processuale relativamente unitaria e contraria al processo ordinario.

13 In realtà, la dottrina – SCARLATA FAZIO, *Principii vecchi e nuovi di Diritto privato*, 151 e 156; FREZZA, *Giurisprudenza e prassi notarile*, 244; MAROTTA, *Multa de iure sancit*, 152 n. 204; T. KLAMI, *Mandatum*, 579 n. 17 – ha per lungo tempo ritenuto che il rescritto dei *divi fratres* avesse una portata più ampia, dal momento che avrebbe attribuito al governatore della provincia la competenza a conoscere delle liti intentate contro i prestatori d'opera intellettuale non solo per questioni di onorario, ma, onnicomprensivamente, per tutte le questioni riguardanti l'esercizio della loro attività, in particolare la responsabilità professionale e, più in generale, il rapporto tra professionista e cliente. Ma COPPOLA, *Cultura e potere*, 171-172 n. 83, 255 n. 200 e 280-284, ha convincente-

Il rescritto – che è stato, a mio avviso, erroneamente interpretato nel senso che, in base ad esso, «i clienti potevano adire direttamente l'Imperatore contro le richieste esose dei loro patrocinatori»¹⁴, poiché tale provvedimento, lungi dal sottrarre al competenza in materia ai *praesides provinciarum*, si limitava invece a rinviare (*adeantur*) le controversie riguardanti i compensi degli avvocati proprio alla *cognitio* dei governatori provinciali (*adversus advocatos adeantur*) – appare quindi assai innovativo in primo luogo perché la competenza del *praeses provinciae* viene ad essere ampliata¹⁵ e resa completa, dal momento che – come è chiaramente esplicitato nei successivi paragrafi 10-13 di D. 50.13.1 (Ulp. 8 *de omn. trib.*) – questo giudice era già competente per l'ipotesi inversa, cioè quando fossero gli avvocati a dolersi nei confronti dei propri clienti per questioni inerenti alla loro retribuzione¹⁶.

In secondo luogo, il provvedimento imperiale, proprio laddove disciplinava la via contenziosa relativa agli onorari, testimonia che l'avvocatura, similmente alle altre attività intellettuali, non poteva essere oggetto di un contratto di *locatio conductio*¹⁷ e, quindi, che contro un avvocato non poteva esperirsi l'*actio locati*, dovendosi invece ricorrere alla *cognitio extra ordinem*¹⁸, che, evidentemente,

mente dimostrato la restrizione della competenza del *praeses provinciae* alle sole questioni concernenti l'onorario.

14 COPPOLA, *Cultura e potere*, 281.

15 Così anche GIUMETTI, *Per advocatum defenditur*, 177.

16 Secondo SMYSHLIAEV, *La nourrice*, 130, il riconoscimento di una tutela giudiziaria agli avvocati «pouvait être considérée, non comme un avantage judiciaire, mais comme un témoignage de la dégradation du prestige de cette occupation». E, inverso, le fonti letterarie del I sec. d.C., che permettono di ricostruire nelle sue linee essenziali la disciplina della remunerazione forense dettata da alcuni senatoconsulti di età giulio-claudia, consentono di concludere che tale regolamentazione normativa si fondava su un'innegabile ambiguità, dal momento che negava ogni concetto di *licitum honorarium* e, al contempo, lo ammetteva surrettiziamente solamente dopo la conclusione della lite. E questo perché, sul piano normativo, restava pur sempre preclusa la richiesta di un corrispettivo. Inconveniente, questo, che, in linea di diritto, poteva essere superato solo mediante una donazione spontanea, più in là della quale non poteva andare un ordinamento incardinato sul formale rispetto delle antiche e mai abrogate disposizioni della *lex Cincia*: GIUMETTI, *I senatusconsulta' di età giulio-claudia*, 433-450. Ma vd. pure CURCHIN, *The Lex Cincia*, 38-45.

17 Così anche ROSSI, *Observaciones sobre la figura del abogado*, 284-285, secondo cui «la asistencia forense no era una *locatio-conductio*, o un contrato ordinario que pudiera ser tutelado judicialmente con el procedimiento formulario. Solamente muy tarde se admitió este derecho, y el mismo medio de defensa, la *cognitio extra ordinem*, demuestra claramente que la abogacía no podía ser objeto de un contrato de locación-conducción, ni el cliente podía usar la *actio locati contraria* contra su abogado incumplidor», e, più recentemente, ŠARAC, *Artes liberales*, 511-512.

18 Che il rescritto avesse esteso ai giudizi nei confronti degli avvocati la *cognitio extra ordinem* è pacifico in dottrina: BELOW, *Der Artz*, 119; VISKY, *Esclavage et artes liberales*, 481 e n. 42; RÖHLE, *Das Problem der Gefährtragung*, 202 e n. 81; MÉHÉZS, *Advocatus Romanus*, 177 e n. 99; GARCÍA GARRIDO, *Recensione di G. Coppola, Cultura e potere*, 134; SMYSHLIAEV, *La nourrice*, 122 e 129. Dubbi sono stati però avanzati dalla COPPOLA, *Cultura e potere*, 254-258, laddove la *merces* pattuita tra il cliente ed il professionista fosse stata concordata in base a regolari contratti di locazione, giacché in tutti questi casi era sempre possibile esperire l'*actio locati* nei confronti del professionista ed il ricorso alla *cognitio extra ordinem* non avrebbe tutelato in misura maggiore, rispetto al processo dell'*ordo*, il cliente insoddisfatto. Invece, laddove la *merces* fosse stata prevista dalle parti in meri accordi informali

rispetto al processo formulare, garantiva l'attuazione di una migliore giustizia sostanziale¹⁹. E, in effetti, il ricorso alla *cognitio* permetteva uno sganciamento dalle regole procedurali che caratterizzavano la giurisdizione ordinaria attraverso l'applicazione di nuovi principi, tra i quali l'assunzione delle prove da parte dello stesso governatore e l'immediata esecutività della sua sentenza, a tutto vantaggio della celerità del procedimento e, soprattutto, della parte interessata²⁰.

In terzo luogo, in riferimento a quest'ultima, il rescritto assume una valenza che va ben al di là di quella giuridica, dal momento che sembra recare l'eco del fatto che numerose dovevano essere, in ordine ai compensi richiesti, le lamentele di coloro i quali si servivano del patrocinio degli avvocati, sicché si può immaginare che l'intervento imperiale si fosse reso probabilmente indifferibile proprio al fine di contenere le esose richieste – configurabili come veri e propri abusi²¹ – di questa categoria di prestatori d'opera intellettuale, demandando appunto ai governatori provinciali i controlli²² sull'osservanza di questo particolare aspetto della loro deontologia professionale.

Infine, il *rescriptum* appare particolarmente importante perché consente di instaurare un collegamento tra D. 50.13.1.9 (Ulp. 8 *de omn. trib.*) e D. 50.13.1.15 (Ulp. 8 *de omn. trib.*), l'ultimo paragrafo dell'esteso passo di Ulpiano,

atipici, il processo formulare risultava inadeguato, dal momento che la tutela accordata in via di *exceptio* a queste *conventiones* non appariva soddisfacente nel caso di mancato pagamento dell'onorario concordato, in quanto l'avvocato, non potendo citare in giudizio il cliente, sarebbe stato costretto il più delle volte a perdere i proventi del suo lavoro qualora quest'ultimo non avesse pagato spontaneamente. Da qui, l'attrazione di questi giudizi all'interno della *cognitio extra ordinem*, che avrebbe infine soppiantato il processo formulare anche in quei casi di regolari contratti di locazione, in relazione ai quali, come prima si è detto, il processo formulare poteva sempre astrattamente trovare applicazione. *Contra*, decisamente, VISKY, *Retribuzioni per il lavoro giuridico*, 18 e VISKY, *Geistige Arbeit*, 61 e 152 e n. 30.

19 Così anche SCIORTINO, *Denegare actionem*, 696 n. 94.

20 In questo senso vd. COPPOLA, *Cultura e potere*, 258.

21 Così li definiscono anche MÉHESZ, *Advocatus Romanus*, 177 e GARCÍA GARRIDO, *Recensione di G. Coppola, Cultura e potere*, 134. Più ampiamente, ROBLES REYES, *El arrendamiento de servicios de profesionales liberales*, 798-799, puntualizza che «se presenta la actividad de los abogados, o, si se quiere ver de otro modo, al contrato concertado con abogados, como fácilmente susceptible de abuso o fraude económico, sin fundamento o explicación de los compiladores para ello. Sólo se equipara esta negativa presunción, o “predisposición al fraude” de los abogados, a la actividad de los médicos, y uno se pregunta ¿Por qué no se hace referencia expresa en los textos Justinianos a las posibles retribuciones excesivas de los profesores de Derecho Civil? Nada dice el Digesto. De este modo, nos encontramos en la época Justiniana con profesores de Derecho Civil y abogados, unidos por similitud de contrato, con iguales obligaciones de observar buenas costumbres y facundia, pero, separados en cuanto a la forma en que han de desear o recibir la retribución por su trabajo y, por ello, con una competencia jurisdiccional distinta».

22 A proposito dei quali, BÜRGE, *Salarium*, 326, osserva acutamente che «je mehr die Verwaltung durchgebildet wird, umso stärker werden die Ansätze zur Kontrolle ausgebaut. Damit bekommen auch die Gemeinden einen gewissen Schutz, denn ihre Behörden können nun angesichts einer Forderung nach Leistung eines *salarium*, die einer der genannten Berufsvertreter gestützt auf einen entsprechenden Beschluß der Amtsvorgänger geltend macht, die *cognitio* abwarten und dem Anspruch die Ungesetzlichkeit der Bestellung entgegenhalten. Dieser Aspekt ist bislang wohl zu wenig beachtet worden, obschon Ulpian ausdrücklich darauf hinweist».

in cui il giurista si chiede se, nel caso in cui *Haec omnia* fossero chieste presso i governatori provinciali (*Haec omnia si apud praesides petantur*), i *praesides* potessero *de mutuis petitionibus cognoscere* (*possunt praesides cognoscere*) ed a questo interrogativo risponde affermativamente (*Et putem debere admitti*).

Il testo è stato reputato guasto dal Biondi²³, il quale ha ritenuto che la risposta positiva di Ulpiano alla domanda se i *praesides provinciarum* fossero competenti a giudicare della *mutua petitio* non poteva provenire dal giurista a conclusione di un lungo frammento dedicato alla *cognitio extra ordinem* del governatore provinciale, giacché

«o la *mutua petitio* è una di quelle che si possono esercitare *extra ordinem*, ed allora il quesito non ha senso; oppure doveva esperirsi secondo l'*ordo iudiciorum*, ed allora Ulpiano non poteva in alcun modo affermare la competenza del *Praeses*, dal momento che Alessandro nella c. 4 C. 7, 45 del 229 riporta ancora come assoluto il principio per cui '*prolatam a praeside sententiam contra solitum iudiciorum ordinem auctoritatem rei iudicatae non obtinere certum est*'. Ulpiano dunque non poteva decidere semplicemente '*et putem admitti*', ma piuttosto distinguere secondo che la *mutua petitio* si dovesse esercitare o meno secondo il sistema dell'*ordo iudiciorum*. La decisione affermativa nel pensiero di Giustiniano, quando tutta la procedura è *extra ordinem*, non tende certo ad ampliare la competenza del *Praeses*, ma piuttosto a riaffermare il principio che la *mutua petitio* va sempre esercitata presso lo stesso giudice».

Questa ricostruzione – che si fonda sulla convinzione che l'istituto della riconvenzione o *mutua petitio* non poteva essere sorto nell'*ordo iudiciorum*, poiché una riunione coattiva delle azioni intentate reciprocamente sarebbe stata incompatibile con questo tipo di processo e, in particolare, con il ruolo del *iudex* quale organo non ricevente i poteri dalla legge, bensì come soggetto privato nominato d'accordo dalle parti oppure per sorteggio tra le persone elencate nell'albo, dovendosi quindi immaginare, come anche più recentemente è stato ribadito²⁴, che l'ammissibilità di domande riconvenzionali iniziò a farsi strada solamente nella prassi giudiziaria postclassica – è stata confutata dal Rezzonico²⁵, il quale – rigettando la premessa e la conclusione di questo ragionamento, poiché il pretore poteva costringere le parti ad accordarsi sul

23 BIONDI, *La compensazione*, 272-27.

24 RUNDEL, *Mandatum*, 95-96, secondo cui «die Zulassung der *cognitio extra ordinem* hinsichtlich der Gegenansprüche in D. 50.13.1.15 sehr wahrscheinlich in der Nachklassik eingefügt worden ist. Im Falle des Auftrags müsste der Mandant nämlich mit der *actio mandati* vorgehen. Diese in der Klassik zu beobachtende Trennung zwischen ordentlichem und außerordentlichem Verfahren drückt ja gerade aus, dass das Honorar nicht im Mandatsverhältnis selbst fußt. Dann ist eine bereits spätclassische Zusammenfassung der Verfahren aber höchst unwahrscheinlich».

25 REZZONICO, *Il procedimento di compensazione*, 45-46.

nome del *iudex* con la minaccia di *denegare actionem* e perché, in ogni caso, per il giudice di epoca classica, operante come un funzionario statale avente una sfera di competenza fissata direttamente dalla legge, non vi sarebbe stata alcuna difficoltà di riunire le azioni, non essendovi così alcun motivo di attribuire al IV od al V sec. d.C. un'evoluzione che era già avvenuta, nei primi tre secoli dell'impero, nell'ambito del processo *extra ordinem* – ha affermato che, anche ammettendo che il contesto originario del passo in esame contenesse criteri limitativi della portata del principio della proroga di competenza in favore del *praeses provinciae* investito delle *mutuae petitiones*, ciò non toglie però nulla al fatto che Ulpiano contemplasse in questo contesto appunto l'ipotesi della proposizione della domanda riconvenzionale, dovendosi allora ritenere²⁶ – sulla scorta del rilievo che il giurista si occupasse del processo provinciale, in cui, scomparso già entro il primo secolo dell'impero il *iudex privatus* formulare, la controversia era decisa dal governatore provinciale o da un suo delegato – che l'istituto della riconvenzione fosse noto ai classici nell'ambito del processo *extra ordinem*.

Alla luce di questi rilevi, il testo appare dunque chiaro: Ulpiano precisava infatti, «non sans quelque hésitation (*Et putem debere admitti*)»²⁷, che le *mutuae petitiones* inerenti ad *Haec omnia*, cioè le domande riconvenzionali proposte dai professionisti delle *operae liberales* e dai loro clienti per richiedere al *praeses provinciae*, rispettivamente, il compenso per l'attività svolta e la prestazione concordata²⁸, dovevano essere riunite e decise *extra ordinem* dallo stesso governatore provinciale (*possunt praesides cognoscere*)²⁹, cioè dal medesimo giudice³⁰.

Il che, come è stato sottolineato dal De Robertis³¹ e dallo Smyshliaev³², si risolveva nel riconoscimento di un trattamento di favore nei confronti tanto

26 Così anche F. EISELE, *Besprechung von C. Appleton, Histoire de la compensation en droit romain*, 351.

27 APPLETON, *Histoire de la compensation*, 233 e, più recentemente, HONORÉ, *Ulpian*, 46, che traduce *Et putem* con «and I should think».

28 Così, in riferimento ai soli *advocati*, anche MÉHÉSZ, *Advocatus Romanus*, 178 e n. 103.

29 Così, giustamente, anche HELLEBRAND, *Besprechung von A. Bernard, La rémunération des professions libérales*, 483, secondo cui «anders kann die Stelle wohl nicht verstanden werden: *praesidis cognoscere* ist wie am Anfang des Fragments *praeses jus dicere solet* ein kurzer Ausdruck für *extra ordinem cognoscere*».

30 In proposito, APPLETON, *Histoire de la compensation*, 233, puntualizza che «le magistrat saisi d'une demande qui forme l'objet d'une *cognitio extraordinaria* connaîtra des demandes reconventionnelles, même lorsque, par leur nature, elles auraient été renvoyées devant un juge, si elles s'étaient présentées comme demandes principales. On suppose que le défendeur les produit au cours de la procédure sur la demande principale, car de demande reconventionnelle tacite il n'en saurait être question, aucune condamnation ne peut être prononcée sans une demande».

31 DE ROBERTIS, *I rapporti di lavoro*, 185-186 e n. 1.

32 SMYSHLIAEV, *La nourrice*, 123.

dei primi quanto dei secondi, sicché l'importanza dell'affermazione di Ulpiano va colta nell'estensione a tutti i prestatori di *operae generales* ed ai loro clienti del principio enunciato dal rescritto dei *divi fratres* in esclusivo riferimento agli avvocati ricordato in D. 50.13.1.9 (Ulp. 8 *de omn. trib.*), che ampliava la competenza del *praeses provinciae*, il quale, già competente per i casi in cui gli avvocati si dolessero nei confronti dei propri clienti per questioni inerenti alla loro remunerazione, lo diveniva anche per le liti intentate nei loro confronti dai clienti ugualmente per questioni concernenti il loro onorario³³.

Pertanto, questa generalizzazione del principio di cui a D. 50.13.1.9 (Ulp. 8 *de omn. trib.*) operata da Ulpiano in D. 50.13.1.15 (Ulp. 8 *de omn. trib.*) – che conferma la sicura riferibilità di quest'ultimo testo alla *cognitio extra ordinem*³⁴ proprio perché si riagganciava al primo avente ad oggetto certamente il processo cognitorio (*cognoscere praeses debet*) e che, a ben vedere, dava una tutela ancora più incisiva (quale era appunto quella *extra ordinem*) a quei clienti che avessero proposto una domanda riconvenzionale «rentrant dans le cadre des actions ordinaires»³⁵, tra le quali anche le *actiones in factum*³⁶, esperibili solamente in un processo formulare³⁷, senza contare poi che «auch ohne vorherige Bestimmung eines Honorars der Richter im Verfahren e. o. nach freiem Ermessen den Umständen gemäß ein solches zusprechen konnte»³⁸ – non può essere addotta come prova della non genuinità di D. 50.13.1.15 (Ulp. 8 *de omn. trib.*) e, come invece è stato ritenuto dal Siber³⁹ e dal Below⁴⁰, del fatto che questo brano costituisca il completamento dell'immediatamente precedente D. 50.13.1.14 (Ulp. 8 *de omn. trib.*)⁴¹, sicché l'ultimo paragrafo di D. 50.13.1 (Ulp. 8 *de omn. trib.*)

33 Così anche ERDMANN, *Freie Berufe*, 570-571, secondo cui «gegen Verfehlungen der Advocaten stand dieser Weg jedenfalls offen». Cfr. SMYSHLIAEV, *La nourrice*, 122-123.

34 Così anche APPLETON, *Histoire de la compensation*, 230 e 233; EISELE, *Besprechung von C. Appleton, Histoire de la compensation*, 351; ERDMANN, *Freie Berufe*, 570; KASER - HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, 344 n. 3; WACKE, *Die Anerkennung der Medizin als ars liberalis*, 413 n. 143 e 415 n. 151.

35 APPLETON, *Histoire de la compensation*, 230.

36 Così HELLEBRAND, *Besprechung von A. Bernard, La rémunération des professions libérales*, 483, secondo cui «wenn ein Anspruch *extra ordinem* verhandelt wurde, auch die Genansprüche, die etwa sonst mit *actio in factum* geschützt wurden, ebenfalls rechtskräftig *extra ordinem* erledigt werden konnten».

37 Anche in questo caso particolare, il *praeses provinciae* non avrebbe avuto alcun problema, poiché, secondo APPLETON, *Histoire de la compensation*, 290 n. 1, «n'étant lié par aucune formule, le magistrat pouvait opérer la compensation en se conformant aux règles sur les intérêts».

38 HELLEBRAND, *Besprechung von A. Bernard, La rémunération des professions libérales*, 483, in piena adesione a BERNARD, *La rémunération des professions libérales*, 37-38.

39 SIBER, *Operae liberales*, 196.

40 BELOW, *Der Artz*, 119-120.

41 *Ad nutricia quoque officium praesidis vel praetoris devenit: namque nutrices ob alimoniam infantium apud praesides quod sibi debetur petunt. Sed nutricia eo usque producemus, quoad infantes uberibus aluntur: ceterum post haec cessant partes praetoris vel praesidis.*

può essere inteso come «une sorte de post-scriptum»⁴² rispetto alla lunga digressione di questo frammento sul tema principale della tutela giudiziaria *extra ordinem* dei compensi dei prestatori di *operae liberales*.

3. In D. 50.13.1.10 (Ulp. 8 *de omn. trib.*), Ulpiano spiega che, per i loro onorari (*In honorariis advocatorum*), il *iudex* doveva operare (*ita versari iudex debet*) valutando il *modus litis*, l'*advocati facundia* e la *consuetudo fori et iudicii in quo erat acturus* (*ut ... adhibeat*)⁴³, purché l'*honorarium* non oltrepassasse la misura lecita (*dummodo ... non egrediatur*)⁴⁴. Questo era infatti il contenuto di un rescritto di Settimio Severo ed Antonino Caracalla (*ita ... continetur*), del quale il giurista riferisce testualmente i *verba* (*Verba rescripti ita se habent*)⁴⁵: 'Se Giulio Materno, al quale hai voluto affidare il patrocinio della tua causa, è pronto a mantenere l'impegno assunto, egli deve restituire soltanto quella somma che oltrepassò la misura legale' (*Si ... debes*)⁴⁶.

Il giurista si riferiva dunque, a differenza del paragrafo precedente, alla tutela del cliente contro gli abusi e le speculazioni che, in riferimento ai compensi, potevano essere perpetrati a suo danno dagli avvocati, menzionando un rescritto di Settimio Severo e Caracalla che disciplinava la fissazione del *quantum* dovuto dai clienti ai loro patrocinatori.

42 Cfr. SMYSHLIAEV, *La nourrice*, 130.

43 Per ciò che riguarda il triplice oggetto (*modus litis, advocati facundia* e *consuetudo fori et iudicii*) della valutazione da parte del «*iudex*», mi sembra che la sua traduzione con «attività occorsa nel processo, lavoro concreto e competenza dell'avvocato, consuetudine del foro e tipo di causa trattata» da parte di DE MADDALENA, *Litis causa malo more pecuniam promittere*, 69, sia ridondante ed ingiustificata. Né convince maggiormente la traduzione con «die Art des Rechtsstreites (*pro modo litis*), die jeweilige Tüchtigkeit, d.h. Redengewandtheit des Anwalts (*pro advocati facundia*), und die Ortsüblichkeit (*pro fori consuetudine*)» da parte di WIELING, *Advokaten*, 443, con «tenuto conto dell'importanza del processo, degli usi locali, del talento dell'avvocato e del grado di giurisdizione adita» da parte di SPÓSITO, *Il rapporto tra avvocato e cliente*, 8, e con «la importancia de la causa, las costumbres del lugar, la elocuencia del abogado y el grado de jurisdicción del tribunal» da parte di AGUDO RUIZ, *Las costas en el proceso civil*, 133-134. Cfr. ŠARAC, *Artes liberales*, 508.

44 Del *licitum honorarium*, che ricorre in tale frase, come di un vero e proprio «istituto» discorre GIUMMETTI, *Per advocatum defenditur*, 175. Sulla costruzione *dummodo ... non* vd. HONORÉ, *Ulpian*, 49 e n. 112.

45 Questa frase è così ricorrente in Ulpiano [Coll. 1.11.2; 13.3.2; D. 40.5.37 (Ulp. 6 *fideic.*); 48.18.1.1 (Ulp. 8 *de off. proc.*); 49.1.1.1 (Ulp. 2 *de app.*); 49.9.1 (Ulp. 4 *app.*)] «da apparire uno stilema significativo»: MASIELLO, *Libertà e vantaggio patrimoniale*, 11 e n. 2. Ma vd. pure, in precedenza, KÜBLER, *Besprechung von C. Ferrini, Studi sulle fonti delle 'Istituzioni' di Giustiniano*, 519.

46 Sulla qualificazione dell'*advocatus* come *patronus* di cui al rescritto (*quem patronum causae tuae esse voluisti*) vd. TANSEY, *Publius*, 308 e n. 15 e, in precedenza, RODRÍGUEZ ENNES, *Reflexiones en torno al origen de los honorarios*, 362-363 e n. 12, il quale precisa anche che «Ulpiano utilizaba el término *merces* en D.50.13.1.10 y 12 pero lo hace simplemente para no tener que repetir continuamente la palabra *honorarium*. Es evidente que aquí, *merces*, equivale a *honorarium*» (p. 363 n. 19). Ma si tratta di un'affermazione assolutamente non veritiera, dal momento che Ulpiano, tanto in D. 50.13.1.10 (Ulp. 8 *de omn. trib.*: *In honorariis ... licitum honorarium*) quanto in D. 50.13.1.12 (Ulp. 8 *de omn. trib.*: *honorarium ... 'honoraria summa'*), non discorre affatto di *merces*, bensì di *honorarium*. Ma vd. pure WACKE, *Die Anerkennung der Medizin als ars liberalis*, 406 e n. 110. Sull'espressione *modum legitimum* ricorrente nel rescritto vd. MOMMSEN, *Iudicium legitimum*, 270.

E, invero, tale provvedimento contemplava un'ipotesi diversa rispetto a quella considerata da Ulpiano, in stretta connessione al paragrafo precedente, nella prima parte del testo, nella quale il giurista faceva riferimento sostanzialmente al caso in cui il cliente si fosse rifiutato di pagare all'avvocato l'onorario pattuito, perché ritenuto eccessivo. Infatti, dai *verba rescripti* riportati da Ulpiano alla fine del testo si può desumere⁴⁷ che il caso sottoposto all'attenzione dell'autorità imperiale concernesse invece il versamento di un anticipo all'avvocato⁴⁸ che si era mostrato pronto alla difesa (*fidem susceptam exhibere paratus est*)⁴⁹ da parte del cliente, al quale gli imperatori avevano dunque concesso la possibilità di recuperare la *pecunia* che superava il limite legale⁵⁰. Tuttavia, Ulpiano, nonostante la diversità delle due ipotesi, «tenta di risolvere il caso di promessa di una somma eccessiva rifacendosi al principio espresso nella decisione imperiale che, per questa via, assumeva dunque il valore di un principio giuridico generale»⁵¹.

47 COPPOLA, *Cultura e potere*, 281-282.

48 Così anche GARCÍA FUEYO, *Consideraciones sobre la merces*, 33 n. 63, secondo la quale «lo corriente era el pago anticipado, previa estipulación, pero en forma de honorarios, no de locatio».

49 Sul significato dell'espressione *fidem exhibere* di cui a tale inciso – che ricorre anche in un altro rescritto di Settimio Severo e Caracalla del 197 d.C. (C. 6.50.1: *Scire debes omissa Falcidia, quo plenior fidem portionis restituendae exhiberes, non videri plus debito solutum est*), in C. 5.11.3 di Gordiano del 240 d.C. (*Si, cum ea quae tibi matrimonio copulata est nuberet, is cuius meministi dotem tibi non addita quanti tate, sed quodcumque arbitratus fuisset pro ea daturum se rite promisit et interpositae stipulationis fidem non exhibet, competentibus actionibus unus ad repromissi emolumentum iure iudiciorum pervenies: videtur enim boni viri arbitrium stipulationi insertum esse*), in C. 4.65.4.2 di Alessandro Severo del 222 d.C. (*Sed qui domini horreorum nominatim etiam custodiam repromiserunt, fidem exhibere debent*), in C. 4.64.7 di Diocleziano e Massimiano del 294 d.C. (*Emptionem rebus fieri non posse pridem placuit. Igitur cum frumenti certam modiationem Callimacho et Acamato te dedisse, ut tibi repraesentent olei designatum pondus adseveres, si placitis citra stipulationis sollemnitate non exhibeant fidem, quantum dedisti, causa non secuta condicere pro desiderio tuo potes*) ed in C. 6.50.19 di Giustiniano del 529 d.C. (*Cum certum sit heredem, qui plenam fidem testatori exhibet, in solidum legata dependentem non posse postea rationem legis praetentendae Falcidiaae repetitione uti, quia videtur voluntatem testatoris sequi, iubemus hoc simili modo firmum haberi, et si cautionem super integra legatorum solutione fecerit: quod veteribus legibus in ambiguitatem deuctum est. In utroque etenim casu, id est sive solverit sive super hoc cautionem fecerit, aequitatis ratio similia suadere videtur*) – vd. KASER, *Die Geschichte der Patronatsgewalt*, 118 e n. 6; SANTALUCIA, *I libri opinionum di Ulpiano*, I, 153-154 (con citazione di fonti giurisprudenziali); LIEBS, *Juristen als Sekretäre*, 500 e nn. 114-115.

50 Secondo COPPOLA, *Cultura e potere*, 282 n. 249, la diversità delle due ipotesi contemplate nel testo non è stata colta da PESCANI, *Honorarium*, 16-17, il quale – criticando la tesi di DE ROBERTIS, *I rapporti di lavoro*, 189 e 191-192 e n. 1, secondo cui nella fattispecie in esame si sarebbe trattato di mancato pagamento – ha sostenuto che, nel paragrafo in esame, si sarebbe fatto riferimento a somme anticipate dal cliente al proprio avvocato e che, per mezzo del processo cognititorio, avrebbero potuto essere in parte restituite (*repetere debes*). Ma ciò è però quanto previsto dal rescritto che è menzionato nella parte finale testo e che Ulpiano tentava di applicare ad un caso diverso, cioè quello in cui il cliente, in base ad una promessa formale, si fosse impegnato a pagare al suo avvocato una somma eccessiva, ipotesi, questa, alla quale si riferiva il giurista nella prima parte del passo. Invece, secondo RÖHLE, *Das Problem der Gefahrtragung*, 201, «dem Reskript der Kaiser Severus und Caracalla liegt der Sachverhalt zugrunde, dass der Gerichtsredner Julius Maternus vor dem Prozess Honorar erhalten hatte, das über dem gesetzlich zugelassenen Mass lag. Maternus war zwar bereit, der übernommenen Verpflichtung nachzukommen, seine 'Dienste' wurden aber nicht in Anspruch genommen».

51 COPPOLA, *Cultura e potere*, 282.

Quanto poi al fondamento della perseguibilità dei propri compensi da parte degli avvocati⁵² per mezzo della *cognitio extra ordinem* affermato da Ulpiano sulla base del rescritto di Settimio Severo e Caracalla, il Bürge⁵³ ha spiegato che

«wenn wir uns nur auf das Verhältnis zwischen Auftraggeber und Beauftragtem beschränken, müßten wir in der Tat Schwierigkeiten bekommen, wenn wir aber den Aspekt der Kontrolle betonen, verschieben sich die Linien. Auch die Beziehung zwischen Amtsträger und *comes* oder zwischen Gemeinde und Arzt wird ja nicht als eine Stufe in einem hierarchisch aufgebauten staatlichen Apparat begriffen, sondern stellt noch weitgehend auf das private Organisationsmoment ab. Entscheidend wird das Bedürfnis nach Kontrolle. Erst in der späteren Entwicklung werden dann die in der Verwaltung tätigen salarierten Personen zunehmend in der Verwaltungsapparat eingebunden, der *advocatus* wird dagegen weitgehend draußen bleiben, allerdings stets mit der Besonderheit, daß er unter einer spezifischen Aufsicht von seiten der Behörden steht».

Perciò, si può concordare pienamente con chi⁵⁴ ha evidenziato come il testo in esame costituisca il punto di arrivo di un percorso, di cui conosciamo solo incerte tappe intermedie nel I sec. d.C., che condusse, sicuramente ad opera della prassi, al riconoscimento dell'esigibilità piena dell'onorario degli avvocati e della sua pretesa in sede giudiziaria attraverso la *cognitio extra ordinem*⁵⁵ e, quindi, alla definita cessazione del principio di gratuità di tali prestazioni, che si era andato affievolendo sempre più nel corso del tempo.

E, in ordine alle «Richtlinien»⁵⁶ che il *iudex* – cioè, «il governatore o un qualunque altro titolare di poteri cognizionali»⁵⁷, un «magistrado-juez, *praeses*

52 L'esercizio della cui professione non è mai ricompresa dalle fonti tra le *artes liberales*: VISKY, *Esclavage et artes liberales*, 481 e VISKY, *Geistige Arbeit*, 152.

53 BÜRGE, *Salarium*, 327-328.

54 PEPPE, *Nota in materia di deontologia professionale*, 189 e n. 30.

55 Secondo SITEK, *Crimen praevaricationis*, 3, «Ulpian first outlined the subject in the interest of whom the judge could adjudicate the remuneration, in other words who can be find a judge. The Ulpian's text is therefore a kind of prejudicial solution in relation to the main case».

56 VISKY, *Geistige Arbeit*, 62.

57 MAROTTA, *Una nota sui causarum concinnatores*, 97, secondo cui «*iudex* è termine che potrebbe anche nascondere un aggiornamento giustiniano (ma questa conclusione non è né scontata né pacifica)». Questo autore sembra però cadere in contraddizione giacché, a fronte della configurazione del *iudex* di cui al testo nei termini di un *praeses provinciae* o di un altro organo giudicante *extra ordinem*, afferma tuttavia che dal brano «si evince che si poteva concedere nei confronti di un avvocato, che avesse ricevuto un *honorarium* esorbitante la *licita quantitas*, un'azione identificabile con la *condictio*», ciò avvenendo quindi in ambito formulare. Opinione, questa, già adombrata da MÉHÉSZ, *Advocatus Romanus*, 177, che ha individuato nel *iudex* menzionato nel testo il «magistrado» che avrebbe deciso la lite «per medio de un *Decretum*», e sostenuta da DIMOPOULOU, *La rémunération de l'assistance en justice*, 461-462, secondo cui si sarebbe trattato di una *condictio sine causa* oppure di una *condictio causa data non secuta*, e, sulla sua scia, da GIUMETTI, *Per advocatum defenditur*, 181. Ma a me sembra che l'inciso del rescritto *repetere debes* non possa essere inteso in senso tecnico per indicare una *condictio indebiti* (come ha

o *praetor*»⁵⁸ o, più probabilmente, a mio avviso, un *iudex datus extra ordinem* dal *praeses provinciae*⁵⁹, che «porta nella cognizione della causa la stessa autorità del delegante e il suo giudizio ha forza cogente per le parti non meno che se fosse stato pronunciato da quello»⁶⁰ – avrebbe dovuto seguire per formare il suo convincimento in merito alla *licita quantitas*, che «era quella stabilita dai *patres* nel *Sc. Claudianum* cioè diecimila sesterzi nel caso in cui fossero stati gli *advocati* ad adire il giudice *extra ordinem*»⁶¹ e che il rescritto conferma «erstaunlicherweise gut 150 Jahre nach dem Gesetz des Claudius»⁶², particolare attenzione è stata prestata, tra i parametri⁶³ ai quali egli si sarebbe dovuto attenere nella valutazione dell'ammontare degli *honoraria* dovuti all'avvocato qualora il cliente ne eccepisse l'illegittimità, alla *consuetudo fori*. Locuzione⁶⁴, questa, in cui il termine '*forum*', al pari di D. 2.8.7pr. (Ulp. 14 *ad ed.*: *fori praescriptionem* e *iure fori*)⁶⁵

ritenuto RÖHLE, *Das Problem der Gefahrtragung*, 202 e n. 82) oppure una *condictio ob rem turpem* (come ha congetturato prudentemente NÖRR, *Iurisperitus sacerdos*, 558 e n. 22) esperibile per mezzo del processo formulare per riavere quanto indebitamente prestato, facendo invece riferimento, più semplicemente, alla restituzione di quella somma che aveva oltrepassato la misura legale e che poteva essere ottenuta servendosi della *cognitio extra ordinem*. Così anche ROSSI, *Observaciones sobre la figura del abogado*, 285, che discorre di un *iudex extra ordinem*.

58 AGUDO RUIZ, *Las costas en el proceso civil*, 142.

59 Così anche KASER - HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, 461 e n. 7 e SMYSHLIAEV, *La nourrice*, 122 n. 39. Genericamente di un giudice *extra ordinem* discorre CORBO, *La figura dell'advocatus*, 6 n. 20. Un *iudex datus*, probabilmente *extra ordinem*, dal governatore provinciale è T. Flavio Eubulo, nominato nel 116 d.C. da Cassio Massimo, proconsole d'Acaia, per decidere una controversia di confini che si trascinò per ben due anni e fu risolta nell'ottobre del 118 d.C., durante il proconsolato di Clodio Graniato, attribuendosi parte delle proprietà in contestazione a Memmio Antioco e parte alla città di Daulis: LUZZATTO, *Processo provinciale e autonomie cittadine*, 49-64. Ed è indiscutibile che anche per la risoluzione dei problemi inerenti alla configurazione come *iudices privati* dell'*ordo* o, al contrario, come *iudices dati extra ordinem* dei *iudices* menzionati nelle fonti giuridiche in riferimento al *praeses provinciae* ed al processo provinciale di età imperiale occorre ancora tenere ben presente l'insegnamento dello stesso LUZZATTO, *In tema di processo provinciale*, 360-361, il quale ha sottolineato che il problema del processo provinciale non può essere impostato unitariamente, dal momento che presenta caratteristiche diverse a seconda delle singole province e della loro più o meno intensa romanizzazione e, ancora, del persistere dell'autonomia delle *civitates* provinciali, rimanendo altresì aperte due importanti questioni. La prima, che consiste nel chiedersi «fino a che punto il processo provinciale sia frutto di uno sviluppo autonomo, determinato da interventi *extra ordinem* del magistrato giudicante, o non debba, invece, essere visto sotto il profilo delle deformazioni e degli adattamenti che subisce il processo romano dell'*ordo*, in considerazione delle esigenze locali». La seconda, a questa strettamente collegata, che si riassume nella necessità di indagare il fenomeno «della coesistenza e del progressivo avvicinamento fra il processo più propriamente *extra ordinem*, che tutto fa pensare determinato dalla recezione del processo imperiale nelle province, e questo processo, che potremmo chiamare dell'*ordo*, deformato e adattato secondo le esigenze locali».

60 ORESTANO, *Augusto*, 180 ed ORESTANO, *Appunti sulla cognitio extra ordinem*, 1062.

61 GIUMETTI, *Per advocatum defenditur*, 180. Ma vd. pure, in precedenza, GIRARD, *Les leges Iuliae*, 309 n. 3.

62 RUNDEL, *Mandatum*, 115.

63 Sui quali vd. anche JONAITIS - ŽALĖNIENĖ, *The Concept of Bar*, 308 e LEVENTE, *Land Surveying*, 58.

64 Che farebbe riferimento, secondo SCIORTINO, *Il mos*, 194 n. 2 ed ALONSO, *The status of peregrine law*, 387, rispettivamente a «consuetudini romane (non locali)» ed a «simple factual practices». Ma vd. pure SCHILLER, *Custom in Classical Roman Law*, 39 e 45 e n. 51.

65 *Si fideiussor non negetur idoneus, sed dicatur habere fori praescriptionem et metuat petitor ne iure fori utatur: videndum quid iuris sit. Et divus Pius (ut et Pomponius libro epistularum refert et Marcellus libro tertio digestorum et Papinianus libro tertio quaestionum) Cornelio Proculo rescripsit merito petitorem recusare talem*

e 5.1.7 (Ulp. 7 *ad ed.*: *alterius fori e ius revocandi forum*)⁶⁶ dello stesso Ulpiano, è stato inteso⁶⁷ in senso stretto come ‘*iudicium competens*’ oppure come ‘*tribunal*’, sicché «das bei dem Gericht Übliche ist für das Honorar ein Anhaltspunkt wie der Streitgegenstand und die Beredsamkeit des Advokaten. Daß dieser Maßstab – unter anderen – keine Rechtsregel ist, ist ohne weiteres deutlich»⁶⁸.

4. In D. 50.13.1.11 (Ulp. 8 *de omn. trib.*), Ulpiano chiarisce poi che, per ‘*advocati*’, si devono assolutamente intendere tutti quelli che si occupano *quoquo studio*⁶⁹ delle cause da trattare (*Advocatos ... operantur*)⁷⁰ e, tuttavia, non rientrano nel loro novero coloro i quali *pro tractatu*⁷¹ sono soliti ricevere qualcosa, ma non intervengono nelle cause (*non ... erunt*).

Il Partsch⁷² ha reputato interpolata la frase finale *non tamen qui pro tractatu, non adfuturi causis, accipere quid solent, advocatorum numero erunt*⁷³, in quanto inserita dai compilatori al fine di chiarire la responsabilità degli avvocati del loro tempo nei confronti di una parte, mentre l'Ebrard⁷⁴ ha espunto dal testo come sospetta la seconda parte della frase iniziale *qui causis agendis quoquo studio operantur* sulla base della ricorrenza del verbo *operantur*, ritenuto invece genuino dall'Honoré⁷⁵.

Ma, in senso contrario, si è osservato⁷⁶ che non vi sono valide argomentazioni per non considerare il passo sostanzialmente di Ulpiano, il quale distingueva

fideiussorem: sed si alias caveri non possit, praedicendum ei non usurum eum privilegio, si conveniatur.

66 *Si quis, posteaquam in ius vocatus est, miles vel alterius fori esse coeperit, in ea causa ius revocandi forum non habebit quasi praeventus.*

67 FRIES, *Forum*, 29-30.

68 SCHMIEDEL, *Consuetudo*, 32. Ma vd. pure PERNICE, *Parerga* X, 153 e n. 10; WEISS, *Recitatio und Responsum*, 227 e n. 4; KASER, *Mores maiorum*, 77; LEHNE-GSTREINTHALER, *Zu den klassischen Ursprüngen des Verjährungsrechts*, 155 e n. 143.

69 Incomprensibile appare il collegamento del testo in esame con il problema delle qualità morali e dell'onestà dell'avvocato operato, sulla scorta del termine *studium* di cui appunto all'inciso *quoquo studio*, da SITEK, *Crimen praevaricationis*, 3-4, secondo cui tale termine significherebbe impegnarsi nelle «procedures with a great zeal and the highest carefulness» (p. 4).

70 Sull'inciso *accipere debemus*, che ricorre in questa frase, vd. MEINHART, *Datenverarbeitung im Dienst der Digesten*, 757-758.

71 Sul termine *tractatus* vd. CONRAT (COHN) - KANTOROWICZ, *Über die Consultatio*, 49, secondo cui l'uso di questo lemma nel testo in esame sarebbe «technisch».

72 PARTSCH, *Studien zur Negotiorum Gestio*, I, 100 n. 3.

73 Sulla quale vd. TOBÍO FERNÁNDEZ, *Operae liberales*, 417.

74 EBRARD, *Beamtenpflicht*, 167 n. 3.

75 HONORÉ, *Ulpian*, 65-66 e n. 488.

76 VISKY, *Retribuzioni per il lavoro giuridico*, 12-13; VISKY, *Geistige Arbeit*, 56; ROSSI, *Observaciones sobre la figura del abogado*, 273 n. 8; COPPOLA, *Cultura e potere*, 284 n. 252. Il testo è esaminato come genuino nel suo contenuto e senso originario da VISKY, *Retribuzioni per il lavoro giuridico*, 12-13; VISKY, *Geistige Arbeit*, 56; MÉHÉSZ, *Advocatus Romanus*, 166 e n. 38; KLAMI, *Mandatum*, 585; COPPOLA, *Cultura e potere*, 284 n. 252. Ma vd. pure A. BERNARD, *La rémunération des professions libérales*, 88 e n. 9 e, più recentemente, RODRÍGUEZ ENNES, *Sobre la inicial gratuidad de la defensa*, 97 n. 11.

la figura dell'avvocato, al quale vengono riferite le disposizioni contenute in D. 50.13.1.9-13 (Ulp. 8 *de omn. trib.*), da quella di chi percepiva delle regolari retribuzioni per la preparazione della causa senza però intervenire, a favore del quale e contro il quale non era dunque ammesso il ricorso alla *cognitio extra ordinem*.

Secondo il Giumetti⁷⁷, questi ultimi – identificati anche con «les agents d'affaires, qui ne paraissent pas devant le tribunal»⁷⁸ o con i *tabelliones* sulla scorta del rilievo che «die formularmäßige Herstellung von Prozeßschriften und anderen schriftlichen Eingaben, hauptsächlich für Kognitionsverfahren, liegt in der Prinzipat bei berufsmäßigen 'Urkundenschreibern'»⁷⁹ o, ancora, con «chi, anche per iscritto probabilmente, si limiti a formulare un discorso o a fornire una consulenza legale, senza assistere una delle due parti»⁸⁰ o «wer gegen Bezahlung nur Schriftsätze anfertigt, ohne an der Verhandlung selbst teilzunehmen»⁸¹ – sarebbero stati i giuristi⁸², alla cui categoria apparteneva lo stesso Ulpiano, il quale, spinto dalla volontà di difendere gli interessi del suo ceto professionale, riferiva

«astutamente, ma nel formale rispetto della lettera dei testi normativi, il precetto dell'antica legge Cincia, lasciato intatto dagli interventi di Claudio e di Nerone, a quanti si dedicavano a trattare in prima persona i processi, escludendone l'applicabilità a coloro che, in veste di consulenti, prestavano la loro scienza *pro tractatu*, ossia per l'esame stragiudiziale della questione. Per la prestazione dell'antica attività del *respondere* era, dunque, rimasta impregiudicata, secondo Ulpiano, la possibilità di remunerazione che, d'altra parte, mai era stata oggetto di formale divieto, in quanto estranea alla previsione del plebiscito Cincio che si riferiva al solo *causam orare*. È plausibile, infatti, ammettere che il *iurisconsultus*, a partire dall'introduzione dello *ius respondendi*, abbia concesso, *ex auctoritate principis*, *responsa* che lo rendevano collettore dei più importanti processi. In pratica, il giurista sarebbe diventato l'esponente più elevato di una struttura piramidale alla base della quale stavano gli *advocati* che si avvalevano del *responsum* fornito dal giurista utilizzando nella *disputatio fori*».

Secondo la Dimopoulou⁸³, Ulpiano avrebbe invece inteso affermare che si dovevano considerare come avvocati solamente «tous ceux qui plaident des affaires avec un certain degré d'application», ma non quelli che erano abituati a ricevere dei compensi «pour s'occuper des affaires des absentes».

77 GIUMETTI, *Per advocatum defenditur*, 182.

78 MICHEL, *Gratuité*, 199.

79 KASER - HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, 219.

80 MAROTTA, *Una nota sui causarum concinnatores*, 100.

81 WIELING, *Advokaten*, 420.

82 *Contra*, decisamente ed in maniera argomentata, TOBÍO FERNÁNDEZ, *Operae liberales*, 416-418. Cfr. ŠARAC, *Artes liberales*, 506 n. 134.

83 DIMOPOULOU, *La rémunération de l'assistance en justice*, 462.

Ma, a ben vedere⁸⁴, nell'inciso *non adfuturi causis* non vi è alcuna menzione di persone 'assenti' (il soggetto di *adfuturi* è il *qui* menzionato appena prima nel testo), limitandosi Ulpiano a dire che coloro i quali offrivano delle consulenze senza espletare attività d'udienza non dovevano essere annoverati tra gli *advocati*⁸⁵ e tracciando così «una netta linea di demarcazione tra avvocati e altre figure professionali del mondo del diritto, come *pragmatikoi* e *iuris studiosi*»⁸⁶ o come i *minores advocati* dei quali l'oratore in difficoltà si giovava occasionalmente⁸⁷, sicché può aggiungersi⁸⁸

«che il punto di vista di Ulpiano può, forse, essere ricondotto ad un'ispirazione non priva di oggettiva correttezza. È innegabile il fatto che essa comportava, per implicito, la conseguenza che i giureconsulti erano svincolati da qualsiasi *modus* normativo in ordine ai compensi da loro eventualmente richiesti per i *responsa*. Ovvio che la considerazione del giurista non può essere interpretata esclusivamente in questa ottica, ma non sembra, tuttavia, il caso, leggendo tra le righe, di trascurare tale prospettiva, senza dubbio consequenziale alla integrale portata del passo, ancorché non esplicitata».

5. In D. 50.13.1.12 (Ulp. 8 *de omn. trib.*), Ulpiano si chiede poi se colui al quale *cautum est honorarium* o chi *de lite pactus est* potesse, o meno, *petere* (*Si ... possit*) e, in riferimento sicuramente ai *pacta* (*Et ... pactis*), riporta testualmente un rescritto di Settimio Severo ed Antonino Caracalla (*ita ... eius*)⁸⁹: 'Anche tu stesso confessi che ti è stata promessa *contra bonos mores* una somma per la lite. Ma ciò è legittimo se, in pendenza della lite, si promette con una *cautio* la partecipazione

84 MAROTTA, *Una nota sui causarum concinnatores*, 101 n. 54 e GIUMETTI, *Per advocatum defenditur*, 183.

85 Sul punto vd. anche LÓPEZ-RENDO RODRÍGUEZ, *La importancia del derecho romano*, 418; BARCIA LAGO, *Notas sobre la Abogacía*, 463; HUMFRESS, *Orthodoxy and the Courts*, 93-94; ŚWIECICKA - MARZEC, *From Roman oratores to modern advocates*, 939; WIRTH-DUNCAN, *Rechtsberatung*, 134.

86 MAROTTA, *Una nota sui causarum concinnatores*, 101. Così anche DE MADDALENA, *Litis causa malo more pecuniam promittere*, 58 n. 69 e, in esclusivo riferimento ai *pragmatici* di cui a Quint. *Inst. orat.* XII 3, 4 (*Neque ego sum nostri moris ignarus oblitusve eorum, qui velut ad arculas sedent et tela agentibus subministrant, neque idem Gracos quoque nescio factitasse, unde nomen his pragmaticorum datum est. Sed loquor de oratore, qui non clamorem modo suum causis, sed omnia, quae profutura sunt, debet*), PEPPE, *Nota in materia di deontologia professionale*, 199 e n. 74 e 209 n. 103. Ma vd. pure HELD, *Procuratoris revocatio*, 835 e n. 50.

87 Così PEPPE, *Nota in materia di deontologia professionale*, 209 n. 103, sulla scorta di Quint. *Inst. orat.* XII 3, 2 (*Nam quodam modo mandata perferet, et ea, quae sibi a iudice credi postulaturus est, aliena fide dicit et ipse litigantium auxiliator egebit auxilio. Quod ut fieri nonnumquam minore incommodo possit, cum domi praecepta et composita et sicut cetera, quae in causa sunt, in discendo cognita ad iudicem perfert: quid fiet in iis quaestionibus, quae subito inter ipsas actiones nasci solent? Non deformiter respectet et inter subsellia minores advocatos interroget?*). Cfr. VERA-CRUZ PINTO, *Apointamentos de Direito Romano*, 242, secondo cui «a conexão clássica vai-se perdendo em movimento pendular: aproxima-se ora do orator, ora do iuris consultus, acabando por cobrir quase todas as atividades de patrocínio judicial de uma parte processual».

88 GIUMETTI, *Per advocatum defenditur*, 183.

89 Incomprensibile è l'affermazione di LÁZARO GUILLAMÓN, *Aproximación histórico-jurídica al deber de secreto*, 191 n. 14, secondo cui si tratterebbe di un rescritto di Settimio Severo «confirmado por Caracalla».

al futuro emolumento. Se invece è stata promessa una somma a titolo di onorario dopo la conclusione della causa, la si potrà chiedere fino ad una ragionevole misura, benché sia stata promessa in caso di vittoria, in modo però che si computi ciò che fu dato con ciò che è dovuto e che questo indifferenziato composto non ecceda la misura lecita' (*Litis ... excedat*)⁹⁰. E, inoltre, per 'misura lecita', si intende quella che non superi cento aurei per ciascuna causa (*Licita ... aureos*).

Con il rescritto, che con ogni probabilità non è lo stesso provvedimento ricordato da Ulpiano in D. 50.13.1.10 (Ulp. 8 *de omn. trib.*)⁹¹, gli imperatori stabilirono dunque che la promessa, prestata a processo già iniziato, di pagare all'avvocato una certa somma *litis causa* doveva ritenersi contraria ai *boni mores* (*malo more*)⁹² qualora fosse stata strutturata come una compartecipazione al ricavato della lite. Diversamente doveva dirsi per il caso in cui la somma fosse stata promessa *post causam actam*, quale premio per l'esito vittorioso del processo, dal momento che la promessa non aveva ad oggetto una quota della lite pendente, bensì unicamente un supplemento di onorario⁹³. E, da qui, la conclusione che

90 Sull'espressione *cautio pollicetur* vd. BETANCOURT, *Sobre una pretendida actio arbitraria*, 362-363 e n. 28; RODRÍGUEZ MONTERO, *La carta de Seya*, 482 e n. 36; LEPORE, *Rei publicae polliceri*, 6 e n. 9; DE MADDALENA, *Litis causa malo more pecuniam promittere*, 79-80, la quale si sofferma anche sul termine *emolumentum* (*futuri emolumenti*) (p. 93); LEPORE, *Saggi sulla promessa unilaterale*, 3 e n. 9. Ma vd. pure CARRO, *Dalla pollicitatio all'art. 1987 c.c.*, 791-792 e n. 3.

91 MAROTTA, *Una nota sui causarum concinnatores*, 98.

92 Nessun dubbio vi è in ordine al fatto che, con l'espressione *malo more*, Ulpiano facesse riferimento a dei comportamenti morali *contra bonos mores*: KASER, *Mores maiorum*, 75-76 e KASER, *Rechtswidrigkeit und Sittenwidrigkeit*, 128-129. Ma vd. pure, più recentemente, SPOSITO, *Il rapporto tra avvocato e cliente*, 8, che discorre di «illecito»; DE MADDALENA, *Litis causa malo more pecuniam promittere*, 90 e n. 157 e 167, secondo la quale tale inciso farebbe riferimento al concetto di illiceità, sicché, in linea generale, ancora in età severiana era moralmente scorretto pattuire una somma di denaro *litis causa*, dal momento che ciò si scontrava con il tradizionale principio di gratuità della professione forense e, tuttavia, l'illiceità colpiva al tempo di Ulpiano ormai solamente quegli accordi (*sed hoc ita est*) che si consideravano oltremodo moralmente scorretti e che, perciò, anche alla luce delle mutate esigenze sociali, continuavano a essere considerati un *malus mos*; ISOTTON, *Per fas et nefas*, 5 e n. 19; MEIER, *Policing Contracts*, 379-380 e n. 20.

93 BRUNDAGE, *The Medieval Origins of the Legal Professions*, 37 e BRUNDAGE, *Doctoribus bona dona danda sunt*, 278, traduce l'inciso *nomine palmarii* rispettivamente con «"bonus for winning the case"» e «"bonus for victory"» e, in precedenza, WIELING, *Advokaten*, 443, con «ein Anteil der Streitsumme vor dem Ende des Prozesses gleichsam als Siegesprämie», e, successivamente, AGUDO RUIZ, *Las costas en el proceso civil*, 152, con «premio por el éxito del proceso». Più diffusamente, DE MADDALENA, *Litis causa malo more pecuniam promittere*, 86-87, ha osservato che «il "palmario" è oggi considerato come una sorta di "premio" che l'avvocato percepisce, in aggiunta all'onorario pattuito, in caso di vittoria della lite che ha patrocinato; un *surplus*, di natura omogenea a quella del compenso ordinario, che si aggiunge e non si sostituisce ad esso in conseguenza dell'importanza e della qualità delle prestazioni professionali o del valore della causa. Nel passo in esame il termine *palmarium* sembra assumere proprio questo significato di "premio extra-compenso" (conseguito per l'esito vittorioso della lite) e l'elemento che potrebbe far pensare a tale configurazione dell'istituto è la presenza dell'avverbio *etsi*, che sembrerebbe introdurre una frase concessiva: "benché sia stata promessa a titolo di palmario: *etsi nomine palmarii cauto sit*"; accogliendo questa interpretazione, la cancelleria imperiale avrebbe così affermato che la *summa honoraria*, purché promessa *post causam actam*, poteva essere pretesa giudizialmente entro il limite consentito sia che si trattasse di un onorario "generico" sia che si trattasse, invece, di una somma promessa a titolo di palmario (attribuendo, quindi, a quest'ul-

l'avvocato avrebbe potuto richiederne a buon diritto l'adempimento, escludendo però dalla sua pretesa la somma già pagata dal cliente, e purché l'ammontare complessivo della *petitio* non superasse la misura legale⁹⁴.

timo un significato diverso da quello di "ordinario compenso") ... In merito al *palmarium*, infatti, il rescritto ne ammette la perseguibilità in giudizio, purché ... la sua promessa sia avvenuta *post causam actam* e si rispetti la *licita quantitas* di 10.000 sesterzi; dunque, se si volesse assegnare al lemma *palmarium* il significato di patto con cui la parte promette al suo avvocato (o *procurator ad litem*) una percentuale della somma ottenibile dal risultato positivo della controversia a titolo di onorario, implicitamente è come se si riconoscesse che in D. 50.13.1.12 lo si ammettesse nel rispetto delle due condizioni suddette. Ciò, tuttavia, mi sembra poco persuasivo perché contrasterebbe sia con il sentimento generale di riprovazione per un siffatto accordo, condiviso evidentemente anche da Ulpiano, sia con il mancato utilizzo di tale termine nella proposizione *sed hoc ... pollicetur*, la quale si riferisce senza dubbio ad una siffatta convenzione. In altri termini, se effettivamente il termine *palmarium* stesse a indicare la promessa di percepire una parte della somma, al cui pagamento sarà condannato il convenuto, non è chiaro perché non sia stato utilizzato direttamente tale termine nella prima ipotesi descritta dalla cancelleria imperiale al posto della più complessa espressione *societatem futuri emolumenti*. E, da qui, la triplice conclusione (pp. 87-88) che «a) in età severiana nessun avvocato poteva convenire con il proprio cliente prima del termine della lite, ossia *suspensa lite*, come compenso, la suddivisione del risultato utile della lite stessa poiché tale condotta era vietata e la relativa promessa inesigibile giudizialmente poiché contraria ai *boni mores*; b) era invece certamente tollerata la promessa di un onorario conclusa al termine della lite, ossia *post causam actam*, e l'avvocato poteva pretendere giudizialmente l'adempimento mediante un'*actio extra ordinem*, rispettando in ogni caso il limite legale di 10.000 sesterzi; c) alla luce della sua presenza nel testo, si potrebbe considerare ammissibile anche il *palmarium* nel suo significato più specifico di "premio-extracompenso"». Cfr. SPOSITO, *Il rapporto tra avvocato e cliente*, 4-5, secondo cui il passo di Ulpiano, proprio nella misura in cui riconosce esplicitamente che nell'*honoraria summa* dovesse essere computato anche l'anticipo, ma in modo tale che quest'ultimo, sommato al pagamento finale, non superasse il limite consentito, dimostrerebbe che l'onorario fosse riscosso a rate, cioè venisse dato un anticipo (*merces*) e, *post causam actam*, specialmente se questa fosse terminata con una vittoria, una somma finale.

94 In questi termini il contenuto del rescritto è bene illustrato da SANTALUCIA, *I libri opinionum di Ulpiano*, II, 195-196, il quale evidenzia come perfettamente in linea con quest'ordine di idee sia la sostanza di un altro testo ulpiano, 2.14.53 (Ulp. 4 *opin.*: *Sumptus quidem prorogare litiganti honestum est: pacisci autem, ut non quantitas eo nomine expensa cum usuris licitis restituatur, sed pars dimidia eius, quod ex ea lite datum erit, non licet*), in cui il problema era appunto inquadrato sotto il profilo della conformità, o meno, del comportamento delle parti ai *boni mores*. Infatti, in questo passo l'anticipo delle spese processuali da parte del procuratore *honestum est*, nulla ostando quindi alla sua ripetizione, mentre il patto di quota lite non è lecito (*non licet*) e, perciò, la pretesa del procuratore ad una parte di quanto derivi dall'esito della causa dovrà essere inevitabilmente respinta. Cfr. AGUDO RUIZ, *Abogacía y abogados*, 205-206 e ŠARAC, *Artes liberales*, 508-509. Ma vd. pure SANTUCCI, *In tema di lex Anastasiana*, 543-544 e n. 115, il quale ritiene, contro il convincimento comune, che l'ipotesi del *pactum de quota lite* di cui a D. 50.13.1.12 (Ulp. 8 *de omn. trib.*) e 2.14.53 (Ulp. 4 *opin.*) non sia assimilabile, logicamente e strutturalmente, a quella della *redemptio litis* vera e propria, dal momento che, mentre quest'ultima indicava solamente e semplicemente l'assunzione del rischio della lite da parte di un soggetto dietro compenso, con il primo gli avvocati costringevano i propri clienti a convenzioni estremamente onerose con partecipazione all'oggetto stesso della lite. E, più recentemente, DE MADDALENA, *Litis causa malo more pecuniam promittere*, 90-91, secondo la quale «Ulpiano si è limitato a fornire un esempio chiaro di promessa di una *pars litis*, oppure soltanto la promessa della metà del ricavato della lite al *procurator* o all'*advocatus* è da considerarsi un accordo *non honestum*? Personalmente propenderei verso un'interpretazione estensiva dal momento che, esaminando altri brani del giurista severiano contenenti espressioni che sembrano riferirsi a una siffatta pattuizione – *societas futuri emolumenti e certa quantitas* –, si nota come esse siano generiche e non definiscano quantitativamente la quota promessa. Ipotesi, infatti, che, in caso contrario, se cioè l'entità della quota promessa determinasse i confini della liceità della promessa stessa, Ulpiano avrebbe precisato anche nelle altre fonti il valore della *pars* garantita all'avvocato (o al *procurator ad litem*) tale da rendere illecito il relativo accordo, così come altrove (D.50.13.1.12) ha ricordato il limite massimo dei 10.000 sesterzi. Propendo, infatti, per la tesi interpolazionistica secondo cui i compilatori si sarebbero limitati a sostituire al termine *sestertium* il più attuale riferimento all'*aureum*». Questa stessa autrice prosegue poi affermando che «in Ulpiano si legge (*suspensa lite*) *societatem futuri emolumenti polliceor* in D.50.13.1.12

Il testo – ampiamente e finemente indagato oltre centocinquant'anni fa dall'Emminghaus⁹⁵ – è stato ritenuto dal Siber⁹⁶ manchevole di una parte tra la fine della prima frase (*possit*) e l'inizio della seconda (*Et*) e rimaneggiato nella chiusa, dalla quale vengono espunti l'inciso *usque ad probabilem quantitatem* (sulla base del termine *probabilem*)⁹⁷ e la frase del rescritto *computetur id quod datum est cum eo quod debetur neutrumque compositum*⁹⁸, con l'aggiunta però di un *non* tra *licitam quantitatem* ed *excedat*, e, ancora, la proposizione finale *Licita autem quantitas intellegitur pro singulis causis usque ad centum aureos*, sicché Ulpiano avrebbe detto

Si cui cautum est honorarium vel si quis de lite pactus est, videamus, an petere possit. <--?-->. Et quidem de pactis ita est rescriptum ab imperatore nostro et divo patre eius: 'Litis causa malo more pecuniam tibi promissam ipse quoque profiteris. Sed hoc ita est, si suspensa lite societatem futuri emolumenti cautio pollicetur. Si vero post cau-

e restitueri pars dimidia eius, quod ex ea lite datum erit in D.2.14.53. A mio modo di vedere, è verosimile che queste espressioni si riferiscano all'accordo che prevede la partecipazione dell'avvocato al risultato positivo della causa che sta patrocinando, la quale non è ancora iniziata, o perlomeno non ancora terminata: i termini *societas futuri emolumenti* e *pars dimidia eius, quod ex ea lite datum erit* si riferiscono chiaramente alla "spartizione" fra più soggetti di un certo valore che non è ancora stato determinato, ma che sarà determinabile soltanto al termine della causa; in questo senso sono significativi l'aggettivo *futurus* e l'espressione *quod ex ea lite datum erit*. Infine, l'ambito processuale dell'accordo è chiaramente confermato dai diversi riferimenti a una *lis* presenti nei brani ulpianici. Ciò che assume un'importanza decisiva ai fini della mia ricerca è, tuttavia, la connotazione negativa che accompagna costantemente queste convenzioni nella prospettiva del giurista severiano, che si rende così testimone della mentalità del III sec. d. C.: accordi di tal guisa venivano considerati illeciti in quanto contrari ai *boni mores*. In particolare in D.50.13.1.12 ... è espressamente considerato un *malus mos*, ossia un costume sconveniente, *litis causa pecuniam promittere*; nonostante dal tenore letterale dell'*incipit* del rescritto sembrerebbe che ogni promessa di denaro in vista di una lite giudiziaria sia da considerarsi un malcostume, di seguito si precisa che questo malcostume si manifesta soltanto qualora tale promessa avvenga *suspensa lite* e abbia come oggetto una *societas futuri emolumenti*. Se, invece, la promessa avviene al termine della causa e ha come oggetto un *honorarium* lecito, ossia non eccedente il limite di 10.000 sesterzi, non si è in presenza di un accordo illecito e tale somma potrà essere pretesa giudizialmente *extra ordinem*. Pertanto, sembrerebbe che il *malus mos* richiamato nella legge imperiale sia riferito esclusivamente all'attuale quotalizio. Anche in D.2.14.53 traspare un sentimento di riprovazione morale verso tale accordo; e ciò è visibile attraverso l'uso dell'espressione *non licet*» (pp. 99-100).

⁹⁵ EMMINGHAUS, *Vom palmarium*, 230-235.

⁹⁶ SIBER, *Schuldverträge*, 127 e n. 76.

⁹⁷ *Contra*, decisamente e con dovizia di argomentazioni e di fonti a supporto, ARNESE, *Usura e 'modus*, 76-80, cui *adde* LOKIN - BRANDSMA - JANSSEN, *Roman-Frisian law*, 232-233.

⁹⁸ *Contra*, con specifico riferimento all'inciso *id quod datum es*, DE MADDALENA, *Litis causa malo more pecuniam promittere*, 86, secondo la quale «il fatto che si dovesse computare, al fine di determinare la *licita quantitas*, sia l'*id quod datum est* sia l'*id quod debetur* presuppone necessariamente che fosse possibile versare e, quindi, promettere una *summa honoraria ante litem*. Detto altrimenti, la risposta imperiale sottintende che era permesso concludere un accordo sugli onorari, anche prima del termine della lite senza, tuttavia, abusare del cliente; in particolare, non era esplicitamente ammesso, in quanto consistente in un *malus mos*, concludere una convenzione che prevedesse la partecipazione del difensore al risultato della lite. Appare quindi strano che, tale essendo il principio vigente in merito agli accordi di onorario, gli imperatori non l'abbiano chiaramente dichiarato ... Anche la formula *sed hoc ita est* non è altrimenti comprensibile se non nel caso in cui la fattispecie descritta in seguito rappresenti l'eccezione a una regola generale secondo la quale i patti e le stipulazioni di onorario erano generalmente ammessi».

sam actam cauta est honoraria summa, peti poterit, etsi nomine palmarii cautum sit: sic tamen, ut licitam quantitatem non excedat'.

E ciò, in primo luogo, perché la domanda iniziale concernente la possibilità, o meno, di *petere honorarium* rimane inevasa, dovendosi perciò immaginare che la risposta di Ulpiano stesse tra *possit* ed *Et quidem*. In secondo luogo, perché, nonostante le parole *cautio* e *promissam*, si dovrebbe pensare esclusivamente ad una promessa informale, giacché il rescritto si riferiva a *pacta*, non potendosi dunque immaginare in alcun modo una *stipulatio pacto subiecta*. E, infine, perché l'avversativa *Sed hoc ita ius est* – o, meglio, stante la probabile natura glossematica del termine *ius* affermata dal Lenel⁹⁹ e fatta propria implicitamente dallo stesso Siber, *Sed hoc ita est* – non poteva fare parte del rescritto, dal momento che essa dipendeva dalla decisione se l'accordo fosse stato preso prima o dopo la sentenza e, però, era già stato assolutamente deciso in anticipo che, secondo il racconto dell'attore, l'accordo fosse stato raggiunto *malo more* prima della sentenza.

Il Pescani¹⁰⁰ ha però rilevato che solo apparentemente Ulpiano risponde al secondo quesito e non al primo, giacché, in realtà,

«la risposta c'è per ambedue i quesiti, ma in posizione chiastica. Infatti prima si risponde al quesito *si quis de lite pactus est* con la frase: *si suspensa lite societatem futuri emolumenti cautio pollicetur*; all'altra domanda: *si cui cautum est honorarium* si risponde colla proposizione: *si ... cauta est honoraria summa* che ripete quasi *ad litteram* l'espressione del quesito (*si cui cautum est honorarium*)».

Tuttavia, il rescritto sarebbe terminato con *profiteris*¹⁰¹, poiché gli imperatori inizialmente si rivolgono al richiedente con il 'tu' (*Litis causa malo more pecuniam tibi promissam ipse quoque profiteris*)¹⁰² e, però, successivamente adoperano delle espressioni che acquistano un tono generico dal quale si può dedurre che la norma esplicitata fosse rivolta astrattamente a tutti (*Sed hoc ita ius est, si suspensa lite societatem futuri emolumenti cautio pollicetur. Si vero post causam actam cau-*

99 LENEL, *Palingenesia*, 1000 e n. 1.

100 PESCANI, *Honorarium*, 17-18.

101 *Contra* DE MADDALENA, *Litis causa malo more pecuniam promittere*, 85.

102 Secondo HONORÉ, *Emperors and Lawyers*, 40-41 e n. 58, con questa affermazione iniziale gli imperatori avrebbero sostanzialmente detto al richiedente 'per tua stessa ammissione ti sei comportato in maniera disonorevole'. Secondo DE MADDALENA, *Litis causa malo more pecuniam promittere*, 85, «dalla particolare espressione impiegata dagli imperatori nel rescritto sembra che il richiedente fosse convinto della contrarietà ai *boni mores* dell'accordo da lui concluso: *ipse quoque profiteris*. La mia ipotesi è che l'avvocato possa aver concluso col proprio cliente al termine della lite (*post causam actam*) una convenzione formale (*cautio*) che prevedeva la promessa di una *summa honoraria* (o di un *palmarium*) e abbia richiesto l'intervento imperiale in merito alla possibilità di esigerne giudizialmente l'adempimento».

ta est honoraria summa)¹⁰³. E, comunque, certo ed aperto è il biasimo dell'autorità imperiale per l'avvocato che aveva pattuito il compenso *malo more*¹⁰⁴.

La Coppola¹⁰⁵, pur condividendo l'idea che Ulpiano avesse risposto ai due interrogativi, ha ritenuto tuttavia che il riscontro al primo quesito fosse stato omissso dai commissari giustiniane¹⁰⁶ ed ha inoltre evidenziato che nella pratica erano assai frequenti i casi nei quali gli avvocati, per conservare il carattere di puro *beneficium* della loro prestazione assicurandosi al tempo stesso il pagamento dell'*honorarium*, facevano ricorso a delle *cautiones* che rappresentavano per il loro fabbisogno un comodo espediente in quanto la somma che il cliente si impegnav a corrispondere veniva indicata, attraverso un negozio simulato, come ricevuta a titolo di mutuo¹⁰⁷.

Ed era proprio il problema della tutela di queste fattispecie che veniva affrontato e risolto da Ulpiano nel testo in esame, in cui il giurista cercava di rispondere ad un duplice quesito, e cioè se l'avvocato al quale era stato formalmente promesso appunto un *honorarium* o che avesse concluso un *pactum de quota lite* con il suo cliente¹⁰⁸ potesse, nel caso in cui quest'ultimo non avesse mantenuto gli impegni presi con lui, agire avvalendosi della *cognitio extra ordinem* per ottenere il pagamento delle sue spettanze¹⁰⁹.

Pertanto, si può supporre che Ulpiano avesse risolto entrambi gli interrogativi mettendo in luce, a proposito del primo, che in ogni caso l'avvocato non avrebbe potuto ottenere più di una determinata somma, cioè la *licita quantitas* corrispondente a cento aurei¹¹⁰.

103 PESCANI, *Honorarium*, 18.

104 PESCANI, *Honorarium*, 18.

105 COPPOLA, *Cultura e potere*, 200-203, 204 n. 24, 206-208, 208 n. 132 e 281-284.

106 Cfr. DE MADDALENA, *Litis causa malo more pecuniam promittere*, 85.

107 *Contra* MARTINI, *Recensione di G. Coppola, Cultura e potere*, 572, secondo cui in D. 50.13.1.10 (Ulp. 8 *de omn. trib.*) e 50.13.1.12 (Ulp. 8 *de omn. trib.*) si accenna a delle promesse di onorari mediante *cautiones* che non sono necessariamente identificabili con le promesse di restituzione di ciò che i clienti fingevano di avere ricevuto a mutuo dagli avvocati e di cui si discute in alcuni rescritti di Gordiano e Valeriano e Gallieno, tanto più che in D. 50.13.1.12 (Ulp. 8 *de omn. trib.*) si discorre di *cautio* per alludere, fra l'altro, ad una *societas*, cioè ad un patto di quota lite.

108 Su tale *pactum* ed in relazione al testo in esame vd. anche TOMULESCU, *Les advocats*, 294 e n. 14.

109 CHAPPUIS, *De l'interdiction de la multidisciplinarité au pactum de palmario*, 98, adduce il paragrafo in esame come prova evidente del fatto che «le mandataire avait droit à tout le moins à son défraiement, voire à une rémunération». Ma si tratta di un evidente abbaglio, dal momento che D. 50.13.1.12 (Ulp. 8 *de omn. trib.*) si riferisce agli avvocati. Cfr. MURILLO VILLAR, *La gestión gratuita de negocio ajenos*, 414, il quale, in riferimento a D. 50.13.1.10 (Ulp. 8 *de omn. trib.*) e 50.13.1.11 (Ulp. 8 *de omn. trib.*), afferma che «si aceptamos la evolución del mandato, pudiera ser que a finales de la época clásica lo normal es que el mandato fuese retribuido salvo que se pactase la realización de la gestión encomendada de forma gratuita; serían supuestos relacionados con el ejercicio ordinario de la profesión de algunos mandatarios». Ma vd. pure BRUNDAGE, *The Profits of the Law*, 7-8, secondo cui gli avvocati «could sue to recover fees from clients who failed to pay, either through action *extra ordinem* or an action in mandate; the second of these certainly assumed a contract».

110 In riferimento a tale somma va puntualizzato che, se è vero che con Nerone si assiste a un ritorno all'an-

E, da qui, anche la possibilità di comprendere appieno il significato della prima parte del già esaminato D. 50.13.1.10 (Ulp. 8 *de omn. trib.*), in cui Ulpiano faceva riferimento fondamentalmente all'ipotesi del cliente che si fosse rifiutato di pagare all'avvocato la somma promessa, in quanto ritenuta eccessiva.

Infatti, quando Ulpiano discorreva in quest'ultimo testo di *honoraria* (*In honorariis advocatorum ita versari iudex debet*), non intendeva certo riferirsi alle elargizioni spontaneamente offerte dal cliente all'avvocato per ricompensarlo dell'attività prestata¹¹¹ e che adesso potevano essere anche pretese legalmente, bensì agli *honoraria* promessi appunto attraverso una *cautio*, che, sul piano formale, si configuravano come restituzione di somme date a mutuo. Perciò, nel caso in cui la somma promessa fosse stata eccessiva, il cliente poteva rivolgersi *extra ordinem* al giudice affinché questi fissasse una somma equa. Così, quando Ulpiano affermava, sempre in D. 50.13.1.10 (Ulp. 8 *de omn. trib.*), che in questo caso il giudice avrebbe stabilito un compenso che, tenuto conto del *modus litis*, della *facundia advocati* e della *consuetudo fori et iudicii*¹¹², non sarebbe andata oltre i limiti del *licitum honorarium*, egli, in realtà, faceva un chiaro riferimento a quella *licita quantitas* di cui a D. 50.13.1.12 (Ulp. 8 *de omn. trib.*), che era stata fissata in favore degli avvocati nel caso in cui fossero stati loro ad adire il giudice *extra ordinem*, e cioè anche qui a cento aurei.

Se non vi è quindi motivo di dubitare della genuinità del testo¹¹³, nonostante un più che probabile intervento compilatorio finalizzato ad abbreviare la parte precettiva del rescritto¹¹⁴, si può allora ritenere che la *ratio* di questo provvedimento fosse quella di scoraggiare, in quanto bollate come *malo more*, forme di *societas* tra avvocato e cliente che potessero condizionare l'operato del

tico principio della gratuità del patrocinio giudiziario, è tuttavia incontestabile che l'importo massimo dell'onorario pattuibile, quantificato da Claudio in diecimila sesterzi, resistette fino all'epoca severiana, come è appunto attestato da D. 50.13.1.12 (Ulp. 8 *de omn. trib.*): WIELING, *Advokaten*, 443; LÁZARO GUILLAMÓN, *Aproximación histórico-jurídica al deber de secreto*, 191 n. 14; TRIGGIANO, *L'imperatore Claudio*, 71 e nn. 117-119 (ivi fonti citate); DE MADDALENA, *Grosszügige Unterstützung oder finanzielle Ausnutzung des Klienten?*, 87-90. BRUNDAGE, *E pluribus unum*, 26 n. 16, precisa che «the notion of establishing maximum fee levels had Roman origins».

111 Così, invece, DE ROBERTIS, *I rapporti di lavoro*, 192 e n. 1.

112 Elementi, tutti questi, che possono essere visti come «the beginning of the ethical principle of the fair and accurate handling of the client's case»: ŚWIĘCICKA - MARZEC, *From Roman oratores to modern advocates*, 944.

113 Così anche DE MADDALENA, *Litis causa malo more pecuniam promittere*, 84. ROSSI, *Observaciones sobre la figura del abogado*, 287 n. 55, ha ritenuto «inverosímil entender que el texto ulpiano no ha reconocido para los abogados el derecho a los honorarios y la facultad de exigirlos judicialmente. Sin duda ha sido modificada la cantidad máxima oficial de los honorarios». E, nel medesimo senso, VISKY, *Geistige Arbeit*, 63, secondo cui è improbabile che «die ursprüngliche Ulpian-Entscheidung den Anspruch des Anwaltes auf ein das zulässige. Maß nicht überschreitendes Honorar und seine Klagbarkeit nicht anerkannt hätte. In dieser Hinsicht dürfte man bei der Kodifikation wohl nur hinsichtlich der Beträgsmäßigkeit und des Höchstmaßes am Text Veränderungen vorgenommen haben».

114 DIMOPOULOU, *La rémunération de l'assistance en justice*, 412 n. 227; PROCCHI, *Piraticus mos*, 268; GIUMETTI, *Per advocatum defenditur*, 184 n. 20.

patrocinatore nell'espletamento del suo mandato¹¹⁵. E, invero, le differenze tra le due fattispecie prospettate da Ulpiano

«appaiono ben chiare: in una, infatti, si configura una sorta di *societas*[s] *futuri emolumenti* tra difensore in giudizio e patrocinato; nell'altra si qualifica in termini di *honoraria summa* il compenso che l'*advocatus* poteva lecitamente esigere, purché non venisse superato il *modus* di diecimila sesterzi. Il tenore del rescritto si spiega probabilmente per il problema che doveva presentarsi, non di rado, circa l'efficacia di stipulazioni in forza delle quali l'*advocatus* assumeva la condizione di cointeressato nella causa che avrebbe trattato, ovvero, addirittura, di unico interessato all'esito del giudizio»¹¹⁶.

Pertanto, le *pactiones* alle quali allude Ulpiano dovettero costituire una prassi ampiamente diffusa¹¹⁷, che andava stigmatizzata¹¹⁸, come in effetti avvenne ad opera del rescritto riferito nel testo in esame, non solo per evitare che l'avvocato, tramite appunto queste particolari stipulazioni, divenisse un «socio (più o meno occulto) nella causa oggetto del giudizio»¹¹⁹, ma anche, in stretta correlazione a ciò, per disciplinare un importante aspetto della deontologia forense romana¹²⁰, cioè quello del corretto rapporto tra cliente ed avvocato¹²¹.

Anche se va detto che

«gli onorari forensi durante il regno dei Severi erano completamente integrati nella prassi giudiziaria e sia la promessa sia il versamento di anticipi sull'onorario erano considerati ormai una pratica accettabile, nonostante fossero stati considerati du-

115 In proposito, TALAMANCA, *Società*, 822 n. 90, precisa che, in D. 17.2.57 (Ulp. 30 *ad Sab.*: *Nec prae-mittendum esse Pomponius ait ita demum hoc esse verum, si honestae et licitae rei societas coita sit: ceterum si maleficii societas coita sit, constat nullam esse societatem. Generaliter enim traditur rerum inonestarum nullam esse societatem*), Ulpiano distingue la 'nullità' del contratto di società che abbia oggetto illecito «dagli acquisti illeciti nel contesto di una società lecita», e ricorda altri esempi in cui le fonti impiegano il termine *societas* per indicare 'patti' o 'accordi' illeciti, quali il patto di quota lite, qualificato, «forse atecnicamente», *societas futuri emolumenti* appunto da D. 50.13.1.12 (Ulp. *de omn. trib.*), o il patto di illecita cooperazione (*obligationem pactionem fecerunt, societatem inierunt*) nel processo, punita con la *poena falsi* secondo D. 48.10.20 (Herm. 6 *iur. epit.*: *Falsi poena coercentur et qui ad litem instruendam advocacy testibus pecuniam acceperunt, obligationem pactionem fecerunt, societatem inierunt, ut aliquid eorum fieret curaverunt*). Sul punto vd. ora GARBARINO, *Brevi note su 'societas criminis'*, 11 n. 29.

116 GIUMETTI, *Per advocatum defenditur*, 184.

117 Che, secondo DE ROBERTIS, *I rapporti di lavoro*, 184 e n. 6, avrebbe risentito dell'influenza greca, la quale, proprio in riferimento all'uso di pattuire anticipatamente il compenso per le prestazioni degli avvocati, sarebbe stata contraria a tutto l'indirizzo e le tradizioni sociali del mondo romano-italico.

118 Secondo VAN BOOM, *Insuring vs. investing in litigation*, 18, «the Romans were not keen on contracts for the transfer of litigation risk, especially not when lawyers as a result gained more than a modest fee».

119 MAROTTA, *Una nota sui causarum concinnatores*, 98.

120 Della quale un altro importante profilo è sicuramente costituito dal c.d. 'dovere di verità', sul quale vd., in chiave storico-comparata, ARCARIA, *Iudicis est semper in causis verum sequi, passim*.

121 In questo senso, il paragrafo in esame è addotto da RADIN, *The Ancient Grudge*, 744 n. 27, come prova dell'«age-old resentment against having to pay anything to obtain justice».

rante la Repubblica e agli inizi del Principato una condotta tanto diffusa quanto deprecabile poiché spesso rappresentavano una sorta di “estorsione” nei confronti del cliente. Attraverso i propri *rescripta* gli imperatori intervenivano per regolare singoli aspetti di questa nuova situazione e specificamente le condizioni di liceità di accordi che prevedevano propriamente la promessa o il versamento anticipato di onorari. Lo stesso Ulpiano nel brano in esame ci riporta il contenuto ... di un *rescriptum* imperiale in materia di *pacta* aventi a oggetto una *pecuniae promissio* e conclusi *litis causa*, dunque una promessa di denaro in vista di una causa giudiziaria ... il principio che ne deriva è di una generale tollerabilità dei patti sugli onorari in età severiana, a eccezione di pattuizioni immorali, tra le quali per l'appunto sembrerebbe figurare la promessa all'avvocato di una parte del ricavato della lite a titolo di onorario»¹²².

6. Infine, in D. 50.13.1.13 (Ulp. 8 *de omn. trib.*), Ulpiano, concludendo l'esame degli aspetti retributivi della professione forense condotto in D. 50.13.1.9-12 (Ulp. 8 *de omn. trib.*) anche alla luce delle disposizioni contenute in alcuni provvedimenti imperiali, ricorda una non meglio specificata costituzione di Settimio Severo prevedente il divieto di chiedere la restituzione della *merces*¹²³ agli eredi dell'avvocato dopo la sua morte (*Divus ... repeti*)¹²⁴, poiché non era dipeso da lui il non avere trattato la causa (*quia ... ageret*).

Dalla fattispecie oggetto dell'attenzione del giurista e, prima ancora, dell'autorità imperiale, che aveva concesso agli eredi dell'avvocato di trattenere quanto a quest'ultimo era stato già versato dal cliente dal momento che il non avere potuto portare a termine la trattazione della causa era dipeso esclusivamente da un motivo a lui non imputabile quale appunto la sua morte¹²⁵, deve dedursi, *a contrario*, che qualora la mancata prestazione si fosse verificata per volontà dell'avvocato e, quindi, non per un'impossibilità oggettiva, la soluzione sarebbe stata opposta¹²⁶, potendo così il cliente chiedere la restituzione del compenso. Ciò che sarebbe stato possibile «nur im Wege der *extraordinaria cognitio*»¹²⁷,

122 DE MADDALENA, *Litis causa malo more pecuniam promittere*, 76.

123 Sulla quale vd. i rilievi di carattere terminologico di MOLNÁR, *Verantwortung und Gefahrtragung*, 646 e, più recentemente, di DE MADDALENA, *Litis causa malo more pecuniam promittere*, 67-68.

124 Sul verbo *repeti*, che ricorre in questa frase, interpretata da TOMULESCU, *Les advocats*, 294 e n. 13, nel senso che gli avvocati si facevano pagare prima di prestare la loro attività, vd. MÜLLER-EISELT, *Divus Pius constituit*, 106 e n. 56 e PEDONE, *Per argentarium solvere*, 161 e n. 150.

125 In proposito, DE ROBERTIS, *I rapporti di lavoro*, 102, sottolinea che Ulpiano equiparava «la morte dell'assuntore a motivo di impossibilità sopravvenuta che agiva come causa di estinzione del contratto», potendosi così ritenere che, in linea generale, «nel diritto classico la successione a causa di morte non agiva come modo generale di trasmissione degli obblighi di lavoro».

126 Così, giustamente, anche COPPOLA, *Cultura e potere*, 196 (con ampia citazione di letteratura sul testo nella nota 109); AGUDO RUIZ, *Abogacía y abogados*, 187-188; AGUDO RUIZ, *Las costas en el proceso civil*, 132; TOBÍO FERNÁNDEZ, *Operae liberales*, 420.

127 RÖHLE, *Der liber singularis regularum des Paulus*, 221. Così, più recentemente, anche MÖLLER, *Freiheit und Schutz im Arbeitsrecht*, 66.

all'interno della quale l'onere della prova circa la sussistenza di una causa imputabile all'avvocato veniva posto a carico del patrocinato¹²⁸.

Ed il principio enunciato da Settimio Severo e citato da Ulpiano¹²⁹, che fa riferimento alla *merces* nel senso tecnico di retribuzione anticipata all'avvocato (come spesso avveniva nella pratica)¹³⁰ che aveva locato la sua opera e che non aveva fatto in tempo ad eseguire la prestazione a causa della sua morte¹³¹, non riguardava un caso sporadico, giacché dal più sopra¹³² già ricordato D. 19.2.38.1 (Paul. *l. sing. reg.*)¹³³ e da C. 4.6.11¹³⁴ apprendiamo che esso veniva applicato in tutte quelle ipotesi in cui gli avvocati non avessero potuto difendere i loro clienti a causa di qualche impedimento non riconducibile alla loro volontà¹³⁵.

128 GIUMETTI, *Per advocatum defenditur*, 191.

129 Sul quale vd. anche KASER, *Periculum locatoris*, 196-198; CERVENCA, *In tema di tutela del prestatore d'opera*, 5-6; PESCANI, *Honorarium*, 16; MICHEL, *Gratuité*, 219; VISKY, *Retribuzioni per il lavoro giuridico*, 20; VISKY, *Geistige Arbeit*, 63; RÖHLE, *Der liber singularis regularum des Paulus*, 221 e n. 21; ROSSI, *Observaciones sobre la figura del abogado*, 287-288 e n. 57; MÉHÉSZ, *Advocatus Romanus*, 178 e n. 103; MOLNÁR, *Gefahrtragung*, 32-33; MÖLLER, *Freiheit und Schutz im Arbeitsrecht*, 66-67; DIMOPOULOU, *La rémunération de l'assistance en justice*, 376, 395 e 400-403; CORIAT, *Les constitutions des Sévères*, 356-357; GIUMETTI, *Per advocatum defenditur*, 190-191; DI MARIA, *La responsabilità dell'erede*, 117 n. 75.

130 Sul punto vd. anche ŠARAC, *Artes liberales*, 508 e n. 146.

131 Così, giustamente, KASER, *Periculum locatoris*, 197; PESCANI, *Honorarium*, 16; MICHEL, *Gratuité*, 219; RÖHLE, *Das Problem der Gefahrtragung*, 201; MOLNÁR, *Gefahrtragung*, 31-32; MÖLLER, *Freiheit und Schutz im Arbeitsrecht*, 66, secondo cui «für das Gefahrtragungsproblem ist Severus' Entscheidung insofern relevant, als hier das die Leistungserbringung hindernde Ereignis in der Person und damit auch in der Sphäre des *advocatus-locator* auftritt und dennoch zu seinen Gunsten als 'non per eum stetit' eingeordnet wird»; METRO, *Locatio operarum*, 52-53, secondo cui la *constitutio* di Settimio Severo avrebbe disciplinato un caso di rischio contrattuale – in questo senso vd. anche TALAMANCA, *Recensione di C. Möller, Freiheit und Schutz im Arbeitsrecht*, 641-642, il quale ritiene però che, quantunque il testo, se non il giurista, discorra di *merces*, si tratterebbe di un *honorarium*, opinione, questa, già espressa da CERVENCA, *In tema di tutela del prestatore d'opera*, 7 e fatta propria poi da WACKE, *Bonam sive malam causam habere*, 271-272 n. 29 – nell'ottica dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, non imputabile al debitore; COPPOLA, *Cultura e potere*, 197 n. 111 e 249-250; WACKE, *Die Anerkennung der Medizin*, 406 e n. 110; CORIAT, *Les constitutions des Sévères*, 357, il quale puntualizza che la costituzione di Settimio Severo «écarte la sanction, qui serait la *condictio causa data non secuta*, puisque la non exécution par l'avocat de son obligation n'est pas due à sa faute». Ma vd. pure, in precedenza, DE ROBERTIS, *I rapporti di lavoro*, 191 n. 3, il quale aveva precisato che, nella fattispecie decisa da Settimio Severo, «evidentemente non si doveva essere trattato di semplici donativi, ma di prestazione per i servizi da rendere, epperò ne discendeva in caso di inadempimento la liceità della ripetizione, esclusa nel caso particolare per la impossibilità inimputabile al professionista».

132 Paragrafo primo.

133 *Advocati quoque, si per eos non steterit, quo minus causam agent, honoraria reddere non debent*. Come ha convincentemente dimostrato COPPOLA, *Cultura e potere*, 249-251, questo testo non si riferiva all'*honorarium*, bensì, al pari di D. 50.13.1.13 (Ulp. 8 *de omn. trib.*), alla *merces*, ciò che si desume chiaramente anche dalla frase paolina *honoraria reddere non debent* che richiama il *prohibuit mercedem repeti* ulpiano. *Contra*, decisamente, CERVENCA, *In tema di tutela del prestatore d'opera*, 7. Cfr. GANDOLFI, *Advocati [...] honoraria reddere non debent*, 1-6.

134 Imp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. *Stratonicae: Advocationis causa datam pecuniam, si per eos qui acceperant, quominus susceptam fidem impleant, stetisse probetur, restituentam esse convenit* (a. 294).

135 Secondo PROVERA, *Sul problema del rischio contrattuale*, 718, la *ratio* della decisione di Settimio Severo sarebbe «identica a quella enunciata in D. 19.2.38.1 (Paul *l.s. reg.*); l'imperatore Severo perciò, non avrebbe fatto altro che estendere la soluzione che si legge in quel passo al caso di morte dell'avvocato. Ed anche per questo caso

Anche se nulla di sicuro può dirsi in ordine al fatto che il provvedimento di Settimio Severo fosse un *rescriptum*¹³⁶ od un *decretum*¹³⁷, che fosse stato emanato su richiesta degli eredi dell'avvocato o del cliente¹³⁸ e che

«avesse carattere innovativo, nel senso che per la prima volta avesse statuito l'irrepetibilità del compenso per il caso di morte dell'avvocato. Di certo sappiamo soltanto che detta costituzione, essendo opera del solo Settimio Severo ('*Divus Severus...*') è, sia pure di poco, anteriore al rescritto di D. 19, 2, 19, 9 sull'*exceptor*, che è emesso congiuntamente da Settimio Severo e Caracalla ('*imperator Antoninus cum divo Severo rescripsit...*'). Dunque, la tutela dell'avvocato sembra storicamente precedere quella attuata a favore dell'*exceptor*»¹³⁹.

siamo propensi a ritenere che il cliente, non solo non potesse ripetere gli onorari già pagati anticipatamente, ma che fosse anche tenuto a corrisponderli, dal momento che la mancata prestazione dell'opera non era imputabile all'avvocato. Ma se anche si volesse pensare che, nell'ipotesi considerata, determinando la morte del *locator* l'estinzione del rapporto di lavoro (e si sarebbe perciò al di là della sfera del rischio), fosse soltanto esclusa la ripetizione degli onorari già corrisposti in anticipo, si tratterebbe pur sempre di un'applicazione analogica, sia pure limitata, della massima '*casum sentit creditor*': se effettivamente il rischio contrattuale avesse dovuto essere sopportato dal *locator*, la soluzione che si legge in D. 50.13.1.13 (Ulp. 8 *omn. trib.*) resterebbe assolutamente inesplicabile». Nel medesimo senso vd. anche, più recentemente, SPOSITO, *Il rapporto tra avvocato e cliente*, 6 e FIORI, *Bona fides*, 153-154 e n. 71, il quale puntualizza che, se la mancata fruizione della prestazione da parte del cliente non è dipesa dall'*advocatus*, questi ha comunque il diritto ad ottenere il compenso.

136 Come ritiene AGUDO RUIZ, *Las costas en el proceso civil*, 132, il quale, inoltre, ne attribuisce immotivatamente la paternità anche a Caracalla.

137 Di questo parere è stato in un primo momento, sulla scorta del verbo *prohibuit* che ricorre nel testo, CORIAT, *Le prince législateur*, 96 e n. 89, 298-299 e n. 42 e 304 e n. 53, il quale però ha successivamente mutato opinione ritenendo (CORIAT, *Les constitutions des Sévères*, 25) che questo termine «ne permet de déterminer s'il s'agit d'un décret ou d'un rescrit».

138 PESCANI, *Honorarium*, 16.

139 CERVENCA, *In tema di tutela del prestatore d'opera*, 6 n. 14.

Bibliografia

- AGUDO RUIZ A., *Abogacía y abogados. Un estudio histórico-jurídico*, Logroño-Zaragoza 1997.
- AGUDO RUIZ A., *Las costas en el proceso civil romano*, Madrid 2013.
- ALONSO J. L., *The status of peregrine law in Roman Egypt: 'Customary law' and legal pluralism in the Roman Empire*, JJP 43 (2013) 351-404.
- APPLETON C., *Histoire de la compensation en droit romain*, Paris 1895.
- ARCARIA F., *Iudicis est semper in causis verum sequi, patroni non numquam veri simile, etiam si minus sit verum, defendere. Il 'dovere di verità' tra la deontologia forense italiana e l'esperienza giuridica romana*, Napoli 2020.
- ARCARIA F., *Praetor vel praeses. I libri de omnibus tribunalibus di Ulpiano*, Napoli 2022.
- ARNESE A., *Usura e modus. Il problema del sovraindebitamento dal mondo antico all'attualità*, Bari 2013.
- BARCIA LAGO M., *Notas sobre la Abogacía en el Mundo Romano*, Rivista Jurídica da FA7 (Law Review) 7.1 (2010) 457-487.
- BELOW K.-H., *Der Artz im römischen Recht*, München 1953.
- BERNARD A., *La rémunération des professions libérales en droit romain classique*, Paris 1935.
- BETANCOURT F., *Sobre una pretendida actio arbitaria contra el usufructuario*, AHDE 43 (1973) 353-384.
- BIANCHI RIVA R., *L'avvocato non difenda cause ingiuste. Ricerche sulla deontologia forense in età medievale e moderna. Parte prima. Il medioevo*, Milano 2012.
- BIONDI B., *La compensazione nel diritto romano*, AUPA 12 (1929) 161-476.
- BRUNDAGE J. A., *The Profits of the Law: Legal Fees of University-Trained Advocates*, The American Journal of Legal History 32.1 (1988) 1-15.
- BRUNDAGE J. A., *The Medieval Origins of the Legal Professions. Canonists, Civilians, and Courts*, Chicago-London 2008.
- BRUNDAGE J. A., *Doctoribus bona dona danda sunt: Actions to Recover Unpaid Legal Fees*, in *Creation of the Ius Commune. From Casus to Regula*, edited by J.W. Cairns, P. J. du Plessis, Edinburgh 2010, 277-293.
- BRUNDAGE J. A., *E pluribus unum: Custom, the Professionalization of Medieval Law, and Regional Variations in Marriage Formation*, in *Regional Variations in Matrimonial Law and Custom in Europa, 1150-1600*, edited by M. Korpiola, Leiden 2011, 21-42.
- BURDESE A., *Sull'origine dell'advocatus fisci*, in *Studi in memoria di Enrico Guicciardi*,

- Padova 1975, 81-102.
- BÜRGE A., *Salarium und ähnliche Leistungsentgelte beim mandatum*, in *Mandatum und Verwandtes. Beiträge zum römischen und modernen Recht*, herausgegeben von D. Nörr, S. Nishimura, Berlin-Heidelberg 1993, 319-338.
- CARRO V., *Dalla pollicitatio all'art. 1987 c.c.: l'attualità del problema della formazione unilaterale del rapporto obbligatorio*, in *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, a cura di C. Cascione, C. Masi Doria, II, Napoli 2007, 791-816.
- CERVENCA G., *In tema di tutela del prestatore d'opera nel diritto romano classico*, Bollettino della Scuola di Perfezionamento e Specializzazione in Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale dell'Università di Trieste 7 (1961) 4-7.
- CHAPPUIS B., *De l'interdiction de la multidisciplinarité au pactum de palmario en passant par l'instigation à un acte illicite: la jurisprudence récente sur la profession d'avocat*, in *La pratique contractuelle. 6. Symposium en droit des contrats*, édité par P. Pichonnaz, F. Werro, Genève-Zurich-Bâle 2018, 91-126.
- CONRAT (COHN) - H. U. KANTOROWICZ, *Über die Consultatio. Kritisches Referat über eine unvollendet hinterlassene Arbeit*, ZSS 34 (1913) 13-45.
- COPPOLA G., *Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano*, Milano 1994.
- CORBO C., *La figura dell'advocatus nella cultura giuridica romana*, Rivista della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze 5 (2005) 22-38.
- CORIAT J.-P., *Le prince législateur. La technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du Principat*, Roma 1997.
- CORIAT J.-P., *Les constitutions des Sévères. Règne de Septime Sévère*, I, Roma 2014.
- CURCHIN L. A., *The Lex Cincia and Lawyers' Fees under the Republic*, in *Echos du monde classique. Classical views* 27.1 (1983) 38-45.
- DE MADDALENA L., *Litis causa malo more pecuniam promittere. Sulla contrarietà ai boni mores del "patto di quota lite"*, Zürich-St. Gallen 2015.
- DE MADDALENA L., *Grosszügige Unterstützung oder finanzielle Ausnutzung des Klienten? Der advocatus als Beistand der Prozesspartei*, in *Der Bildungswert des römischen Zivilprozesses für die heutigen Juristen*, herausgegeben von I. Fargnoli, U. Fasel, Bern 2020, 83-99.
- DE ROBERTIS F. M., *I rapporti di lavoro nel diritto romano*, Milano 1946.
- DI MARIA S., *La responsabilità dell'erede nel diritto romano dei contratti*, I, Torino 2020.
- DIMOPOULOU A. A., *La rémunération de l'assistance en justice. Étude sur la relation avocat-plaideur à Rome*, Athens-Komotini 1999.
- EBRARD F., *Beamtenpflicht und Sorgfaltspflicht im Ausdruck dare operam*, ZSS 46 (1926) 144-168.

- EISELE F., *Besprechung von C. Appleton, Histoire de la compensation en droit romain (Paris 1895)*, ZSS 17 (1896) 348-354.
- EMMINGHAUS B., *Vom palmarium*, Archiv für practische Rechtswissenschaft aus dem Gebiete des Civilrechts, des Civilprozesses und des Criminalrechts mit namentlicher Rücksicht auf Gerichtsaussprüche und Gesetzgebung 2 (1865) 227-252.
- ERDMANN W., *Freie Berufe und Arbeitsverträge in Rom*, ZSS 66 (1948) 567-571.
- FIORI R., *Bona fides. Formazione, esecuzione e interpretazione del contratto nella tradizione civilistica (Parte seconda)*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, 4, a cura di R. Fiori, Napoli 2011, 97-242.
- FREZZA P., *Giurisprudenza e prassi notarile nelle carte italiane dell'alto medioevo e negli scritti di giuristi romani*, SDHI 42 (1976) 197-245.
- FRIES B., *Forum in der Rechtssprache*, München 1963.
- GANDOLFI G., *Advocati [...] honoraria reddere non debent (Paolo in Dig. 19.2.38.1)*, Calendario del Cenacolo Avvocati Valpadana 4 (1967) 1-6.
- GARBARINO P., *Brevi note su societas criminis*, Diritto@Storia 11 (2013) 1-13.
- GARCÍA FUEYO B., *Consideraciones sobre la merces, in pecunia numerata, en la locatio-conductio operarum: Del Derecho Romano al contrato de trabajo*, Madrid 2018.
- GARCÍA GARRIDO M. J., *Recensione di G. Coppola, Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano (Milano 1994)*, IVRA 45 (1994) 127-137.
- GIRARD P. F., *Les leges Iuliae iudiciorum publicorum et privatorum*, ZSS 34 (1913) 295-372.
- GIUMETTI F., *I senatusconsulta di età giulio-claudia in materia di remunerazione forense*, in *Civitas et civilitas. Studi in onore di Francesco Guizzi*, a cura di A. Palma, I, Torino 2013, 433-450.
- GIUMETTI F., *Per advocatum defenditur. Profili ricostruttivi dello status dell'avvocatura in Roma antica*, Napoli 2017.
- HELD H.-R., *Procuratoris revocatio u pravu Tripartita*, Zbornik Pravnog Fakulteta u Zagrebu 68.5-6 (2018) 825-852.
- HELLEBRAND W., *Besprechung von A. Bernard, La rémunération des professions libérales en droit romain classique (Paris 1935)*, ZSS 57 (1937) 481-484.
- HONORÉ T., *Emperors and Lawyers*, Oxford 1998².
- HONORÉ T., *Ulpian. Pioneer of Human Rights*, Oxford 2002².
- HUMFRESS C., *Orthodoxy and the Courts in Late Antiquity*, Oxford 2007.
- ISOTTON R., *Per fas et nefas. Short historical notes on the pactum de quota litis*, Italian Review of Legal History 2.5 (2017) 1-16.
- JONAITIS M. - ŽALĖNIENĖ I., *The Concept of Bar and Fundamental Principles of an*

- Advocate's Activity in Roman Law*, Jurisprudencija 117.3 (2009) 299-312.
- KASER M., *Die Geschichte der Patronatsgewalt über Freigelassene*, ZSS 58 (1938) 88-135.
- KASER M., *Mores maiorum und Gewohnheitsrecht*, ZSS 59 (1939) 52-101.
- KASER M., *Rechtswidrigkeit und Sittenwidrigkeit im klassischen römischen Recht*, ZSS 60 (1940) 95-150.
- KASER M., *Periculum locatoris*, ZSS 74 (1957) 155-200.
- KASER M. - HACKL K., *Das römische Zivilprozessrecht*, München 1996².
- KLAMI H. T., *Mandatum and Labour in Roman Law*, ZSS 106 (1989) 575-586.
- KÜBLER B., *Besprechung von C. Ferrini, Studi sulle fonti delle 'Istituzioni' di Giustiniano*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano* 13.2 (1900), ZSS 23 (1902) 508-526.
- LÁZARO GUILLAMÓN M. D. C., *Aproximación histórico-jurídica al deber de secreto de los abogados en el ejercicio de su profesión*, Revista Internacional de Derecho Romano 6 (2011) 182-195.
- LEHNE-GSTREINTHALER C., *Zu den klassischen Ursprüngen des Verjährungsrechts*, ZSS 137 (2020) 136-172.
- LENEL O., *Palingenesia iuris civilis*, II, Lipsiae 1889.
- LEPORE P., *Rei publicae polliceri. Un'indagine giuridico-epigrafica*, I, Milano 2005.
- LEPORE P., *Saggi sulla promessa unilaterale nel diritto romano*, Milano 2019.
- LEVENTE T., *Land Surveying and Law in Ancient Rome*, Debrecen 2015.
- LIEBS D., *Juristen als Sekretäre der römischen Kaisers*, ZSS 100 (1983) 485-509.
- LOKIN J. H. A. - BRANDSMA F. - JANSSEN C., *Roman-Frisian law of the 17th and 18th Century*, Berlin 2003.
- LÓPEZ-RENDO RODRÍGUEZ C., *La importancia del derecho romano en la formación del abogado*, in *La prueba y medios de prueba: de Roma al derecho moderno*. Actas del VI Congreso Iberoamericano y III Congreso Internacional de Derecho Romano. Madrid, 3-5 de febrero del 2000. Facultad de CC. Jurídicas y Sociales. Campus de Vicálvaro, Madrid 2000, 413-464.
- LUZZATTO G. I., *In tema di processo provinciale e autonomia cittadina*, RIDA 11 (1964) 355-362.
- LUZZATTO G. I., *Processo provinciale e autonomie cittadine (A proposito di CIG I, 1732 = IG IX, 1, 61)*, JJP 15 (1965) 49-64.
- LUZZATTO G. I., *In tema di origine nel processo extra ordinem (Lineamenti critici e ricostruttivi)*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, II, Milano 1971, 665-757.
- MAROTTA V., *Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*, Milano 1988.
- MAROTTA V., *Una nota sui causarum concinnatores nel de officio proconsulis ulpiano*,

- RSA 36 (2006) 87-114.
- MARTINI R., *Recensione di G. Coppola, Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano (Milano 1994)*, SDHI 63 (1997) 567-572.
- MASIELLO T., *Libertà e vantaggio patrimoniale in un rescritto di Marco Aurelio*, LABEO 21 (1975) 10-22.
- MÉHÉSZ K. Z., *Advocatus Romanus*, Buenos Aires 1971.
- MEIER S., *Policing Contracts in the Course of Time*, in *Legal Theory and Interpretation in a Dynamic Society*, editors A. Bruns, Y. Bu, S. Meier, H. Merkt, M. Pawlik, E. Takahashi, S. Vöneky, J. von Hein, Baden-Baden 2021, 377-388.
- MEINHART M., *Datenverarbeitung im Dienste der Digesten*, in *Festschrift für Max Kaser zum 70. Geburtstag*, herausgegeben von D. Medicus, H. Hermann Seiler, München 1976, 743-761.
- METRO A., *Locatio operarum e rischio contrattuale*, Panorami 5 (1993) 47-59.
- MICHEL J., *Gratuité en droit romain*, Bruxelles 1962.
- MÖLLER C., *Freiheit und Schutz im Arbeitsrecht. Das Fortwirken des römischen Rechts in der Rechtsprechung des Reichsgerichts*, Göttingen 1990.
- MOLNÁR I., *Gefahrtragung beim römischen Dienst- und Werkvertrag*, LABEO 21 (1975) 23-44.
- MOLNÁR I., *Verantwortung und Gefahrtragung bei der locatio conductio zur Zeit des Prinzipats*, in *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, herausgegeben von H. Temporini, W. Haase, II.14, Berlin-New York 1982, 583-680.
- MOMMSEN T., *Iudicium legitimum*, ZSS 12 (1892) 267-284.
- MÜLLER-EISELT K. P., *Divus Pius constituit. Kaiserliches Erbrecht*, Berlin 1982.
- MURILLO VILLAR A., *La gestión gratuita de negocio ajenos: una originalidad romana*, in *Fundamentos romanísticos del Derecho contemporáneo. VII. Derecho de contratos*, coordinadores R. P. Rodríguez-Montero, A. I. Clemente Fernández, Madrid 2021, 411-426.
- NÖRR D., *Iurisperitus sacerdos*, in *Xenion. Festschrift für Panagiotēs Johannes Zepos anlässlich seines 65. Geburtstages am 1. Dezember 1973*, herausgegeben von E. von Caemmerer, J. H. Kaiser, G. Kegel, W. Müller-Freienfels, H. J. Wolff, Athen-Freiburg im Breslau-Köln 1973, 555-572.
- ORESTANO R., *Augusto e la cognitio extra ordinem*, Studi Economico-Giuridici dell'Università di Cagliari 26 (1938) 153-191.
- ORESTANO R., *Appunti sulla cognitio extra ordinem. Corso di Diritto Romano. Anno Accademico 1950-1951 [1951]*, in R. ORESTANO, *Scritti*, II, Napoli 1998, 1031-1070.
- ORESTANO R., *La cognitio extra ordinem: una chimera*, SDHI 46 (1980) 236-247.

- PARTSCH J., *Studien zur Negotiorum Gestio*, I, Heidelberg 1913.
- PEDONE M., *Per argentarium solvere. Ricerche sul receptum argentarii*, Torino 2020.
- PEPPE L., *Nota in materia di deontologia professionale e onorari nella pratica giuridica romana: giuristi, oratori, avvocati*, ZSS 138 (2021) 180-218.
- PERNICE A., *Volksrechtliches und amtsrechtliches Verfahren in der römischen Kaiserzeit, in Festgabe für Georg Beseler zum 6. Januar 1885*, Berlin 1885, 51-78.
- PERNICE A., *Parerga. X. Nachtrag über Gewohnheitsrecht und ungeschriebenes Recht*, ZSS 22 (1901) 59-95.
- PESCANI P., *Honorarium*, Bollettino della Scuola di Perfezionamento e Specializzazione in Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale dell'Università di Trieste 7 (1961) 12-19.
- PROCCHI F., *Piraticus mos: alle origini del c.d. "Divieto di patto di quota lite" nella tradizione giuridica italiana*, in *Diritto@Formazione* 7.2 (2007) 263-273.
- PROVERA G., *Sul problema del rischio contrattuale nel diritto romano*, in *Studi in onore di Emilio Betti*, III, Milano 1962, 693-724.
- PULIATTI S., *Callistratus. Opera*, Roma-Bristol 2020.
- RADIN M., *The Ancient Grudge: A Study in the Public Relations of the Legal Profession*, *Virginia Law Review* 32.4 (1946) 734-752.
- REZZONICO R., *Il procedimento di compensazione nel diritto romano classico*, Basel 1958.
- ROBLES REYES J. R., *El arrendamiento de servicios de profesionales liberales: especial referencia a profesores de Derecho Civil y abogados*, in *Fundamentos romanísticos del Derecho contemporáneo. VII. Derecho de contratos*, coordinadores R. P. Rodríguez-Montero, A. I. Clemente Fernández, Madrid 2021, 797-801.
- RODRÍGUEZ ENNES L., *Reflexiones en torno al origen de los honorarios de los advocati*, SDHI 60 (1994) 361-365.
- RODRÍGUEZ ENNES L., *Sobre la inicial gratuidad de la defensa ejercida por oratores y advocati en el proceso romano*, in *L'assistance dans la résolution des conflits. Première partie. L'Antiquité*, Bruxelles 1996, 95-99.
- RODRÍGUEZ MONTERO R. P., *La carta de Seya: problemática jurídica de una epístola peculiar*, RIDA 46 (1999) 465-498.
- RÖHLE R., *Der liber singularis regularum des Paulus*, LABEO 12 (1966) 218-226.
- RÖHLE R., *Das Problem der Gefahrtragung im Bereich des römischen Dienst- und Werkvertrages*, SDHI 34 (1968) 183-222.
- ROSSI R., *Observaciones sobre la figura del abogado en derecho romano*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, III, Torino 1970, 267-303.
- RUNDEL T., *Mandatum zwischen utilitas und amicitia. Perspektiven zur Mandatarhaftung im klassischen römischen Recht*, Münster 2005.

- SANTALUCIA B., *I libri opinionum di Ulpiano*, I, Milano 1971.
- SANTALUCIA B., *I libri opinionum di Ulpiano*, II, Milano 1971.
- SANTUCCI G., *In tema di lex Anastasiana (a proposito di un recente studio)*, SDHI 58 (1992) 326-346.
- ŠARAC M., *Artes liberales*, Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci 31.1 (2010) 481-521.
- SCARLATA FAZIO M., *Principii vecchi e nuovi di Diritto privato nell'attività giurisdizionale dei Divi Fratres*, Catania 1939.
- SCHIEHMANN G., *Wissenschaft als Beruf nach legistischen Quellen – D. 50, 13, 1 in Mittelalter*, in *Festschrift für Hermann Lange zum 70. Geburtstag am 24. Januar 1992*, herausgegeben von D. Medicus, H. J. Mertens, K. W. Nörr, W. Zöllner, Stuttgart-Berlin-Köln 1992, 205-221.
- SCHILLER A. A., *Custom in Classical Roman Law*, in *Folk Law. Essays in the Theory and Practice of Lex Non Scripta*, I, edited by A. Dundes Renteln, A. Dundes, Madison 1994, 33-47.
- SCHMIEDEL B., *Consuetudo im klassischen und nachklassischen römischen Recht*, Graz-Köln 1966.
- SCIORTINO S., *Denegare actionem, decretum e intercessio*, AUPA 55 (2012) 659-703.
- SCIORTINO S., *Il mos e la consuetudo nel De moribus di M. T. Varrone. (In margine a Macr. Sat. 3.8.8-12 e Serv. ad Aen. 7.601)*, IAH 8 (2016) 191-208.
- SIBER H., *Schuldverträge über sittenwidrige Leistungen*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante nel XL anno d'insegnamento*, a cura di E. Albertario, P. Ciapessoni, P. De Francisci, IV, Milano 1930, 103-128.
- SIBER H., *Operae liberales*, Jherings Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und heutigen Privatrechts 88 (1939-1940) 161-198.
- SITEK B., *Crimen praevaricationis. Remarks about barristers' moral qualifications on the background of the corruptible figure of the barrister in the ancient Rome*, Diritto@Storia 8 (2009) 1-18.
- SMYSHLIAEV A. L., *La nourrice au tribunal du gouverneur romain*, CCG 13 (2002) 113-139.
- SOUBIE A., *Recherches sur les origines des rubriques du Digeste*, Tarbes 1960.
- SPAGNUOLO VIGORITA T., *Praesente fisci patrono*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, III, Napoli 1984, 1119-1130.
- SPOSITO G., *Il rapporto tra avvocato e cliente nella Roma imperiale*, Flaminia 2 (2005) 4-12.
- ŚWIECICKA P. - MARZEC L., *From Roman oratores to modern advocates*, in *Mater familias. Scritti romanistici per Maria Zabłocka*, a cura di Z. Benincasa, J. Urbanik

- con la collaborazione di P. Niczyporuk, M. Nowak, Varsavia 2016, 935-963.
- TALAMANCA M., s.v. *Società (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, XLII, Milano 1990, 814-860.
- TALAMANCA M., *Recensione di C. Möller, Freiheit und Schutz im Arbeitsrecht. Das Fortwirken des römischen Rechts in der Rechtsprechung des Reichsgerichts* (Göttingen 1990), BIDR 94-95 (1991-1992) 638-643.
- TANSEY P., *Publilius, Asprenas and Brutus: A note on D. 3.1.1.5*, RIDA 64 (2017) 305-312.
- TOBÍO FERNÁNDEZ J., *Operae liberales: consideración social y aspectos jurídicos relevantes de las profesiones liberales en la Roma antigua*, Revista de Derecho UNED 24 (2019) 403-442.
- TOMULESCU C. S., *Les advocats dans l'édit du maximum*, in *Atti del II Convegno internazionale dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, Perugia 1976, 291-298.
- TRIGGIANO A., *L'imperatore Claudio e il processo*, TSDP 6 (2013) 1-86.
- VAN BOOM W. H., *Insuring vs. investing in litigation: a comparative legal history of litigation insurance and claim investment*, Comparative Legal History 8.1 (2020) 1-25.
- VERA-CRUZ PINTO E., *Apontamentos de Direito Romano (753 a.C.-395)*, Cascais 2015.
- VISKY K., *Retribuzioni per il lavoro giuridico nelle fonti del diritto romano*, IVRA 15 (1964) 1-31.
- VISKY K., *Esclavage et artes liberales à Rome*, RIDA 15 (1968) 473-485.
- VISKY K., *Geistige Arbeit und die artes liberales in den Quellen der römischen Rechts*, Budapest 1977.
- WACKE A., *Die Anerkennung der Medizin als ars liberalis und der Honoraranspruch des Arztes*, ZSS 113 (1996) 382-421.
- WACKE A., *Bonam sive malam causam habere. La prospettiva di successo nel processo civile romano*, in *Atti del Convegno 'Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico' in memoria di Arnaldo Biscardi. Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 dicembre 2001*, Milano 2011, 265-275.
- WEISS E., *Recitatio und Responsum im römischen Provinzialprozeß, ein Beitrag zum Gerichtsgebrauch*, ZSS 33 (1912) 212-239.
- WIELING H., *Advokaten im spätantiken Rom*, in *Atti dell'XI Convegno internazionale dell'Accademia Romanistica Costantiniana in onore di Felix Bernard Jozef Wubbe*, a cura di G. Crifò, S. Giglio, Napoli 1996, 419-463.
- WIRTH-DUNCAN B., *Rechtsberatung in der römischen Antike. Von der Ehrentätigkeit zum Beruf*, Münster 2020.